3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 dicembre 2011** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. **24.**

Modifica della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. **25.**

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. **26.**

Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno). . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2011, n. **27.**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2011, n. **28.**

Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2011, n. **0263/Pres.**

Regolamento recante modifiche al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 novembre 2011, n. **0269/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. **15.**

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero . . . . . Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. **23.**

Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. **24.**

Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica . . . . . Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2011, n. **49.**

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2011, n. **50.**

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall`inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall`inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2011, n. **52.**

Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 . . . . . Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 ottobre 2011, n. **1/Reg.**

Regolamento in materia di aviosuperfici occasionali e campi di volo in attuazione della L.R. 10 dicembre 2010, n. 52 (Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale) . . . . . Pag. 31

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2011, n. **21.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico . . . . . Pag. 32

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2011, n. **22.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007 . . . . . Pag. 38

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2011, n. **23.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008 . . . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2011, n. **24.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009 . . . . . Pag. 41

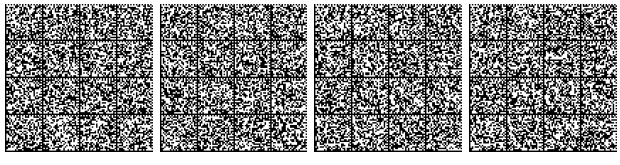

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. **24.**

Modifica della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 17 del 5 ottobre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 47 della 1.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*a)* cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto è riferito alla sola fauna migratoria;».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, delibera in merito allo studio per l'individuazione dei valichi montani, appenninici e tirrenico-padani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0603

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. **25.**

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 17 del 5 ottobre 2011*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre

1. Al fine di agevolare nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla vigente normativa nazionale e regionale, sono disciplinate dalla presente legge.

2. L'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt o la modifica di impianti esistenti anche al di sopra di 7 watt implicanti solo la variazione della frequenza o la riduzione della potenza installata è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto. La comunicazione comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

3. L'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt o la modifica di impianti esistenti non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2 è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, da presentarsi al Comune territorialmente competente e all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.

4. L'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 20 watt è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'articolo 27 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0604

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. **26.**

Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 17 del 5 ottobre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Aggiunta dell'articolo 52-*bis *nella legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno».*

1. Dopo l'art. 52 della l.r. n. 23/2011 è aggiunto il seguente:

«Art. 52-*bis (Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive)*. — 1. Nelle more dell'approvazione della normativa regionale di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ai procedimenti disciplinati dalla l.r. 1/2007, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti in materia di Sportello Unico.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0605

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2011, n. **27.**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria del 12 ottobre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 35, comma 4, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge» sono inserite le seguenti: «compresi cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo di cui all'articolo 36, comma 2».

Art. 2.

*Inserimento del comma 10-*bis *dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Le Province, allo scopo di armonizzare e di rendere più efficace la caccia al cinghiale su tutto il territorio, contenendone i danni, e di evitare squilibri dovuti all'eccessiva densità di cacciatori, si attivano affinché le squadre di nuova costituzione siano distribuite in modo uniforme all'interno degli ATC e dei CA, con particolare riferimento alle zone con minore densità venatoria.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 36 della l.r. n. 29/1994

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani.» sono sostituite dalle seguenti: «Tali piani devono essere programmati dalle Province di concerto con gli ATC e CA, ed attuati:

a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province;

b) dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole, previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati, con modalità da definire con apposito regolamento provinciale;

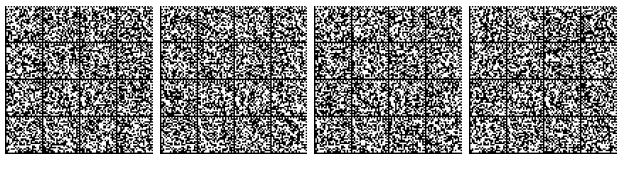

c) da cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo delle specie di ungulati, sotto la responsabilità diretta della Provincia e con modalità da definire con apposito regolamento provinciale.

Le guardie venatorie dipendenti dalle Province, le guardie volontarie e i coadiutori al controllo possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani, anche riuniti in squadre debitamente autorizzate. Le Province mantengono le funzioni di coordinamento di tutti gli interventi di contenimento della fauna selvatica.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 ottobre 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0606

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2011, n. **28.**

Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 19 parte prima del 2 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Strumenti per il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. A tal fine definisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende e/o enti del servizio sanitario regionale a cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo di gestione diretta del rischio tramite un fondo speciale dedicato.

2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende ed enti del servizio sanitario regionale debbono sostenere per il risarcimento dei sinistri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per quanto compatibili, alle sinistrosità concernenti le gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale definisce:

a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo individuando una o più aziende o enti del servizio sanitario regionale incaricati della gestione;

b) l'ammontare del fondo speciale sufficiente a far fronte agli esborsi da sostenere;

c) la quota di fondo sanitario di competenza di ogni singola azienda o ente del servizio sanitario regionale da destinarsi al fondo speciale;

d) gli indirizzi in merito alle modalità di gestione delle sinistrosità afferenti le gestioni liquidatorie.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 ottobre 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0607

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2011, n. **0263/Pres.**

Regolamento recante modifiche al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 16 novembre 2011)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Vista la legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 «Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali nn. 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche»;

Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano) emanato in attuazione della citata legge regionale n. 12/2002;

Considerato che con gli articoli 71 e 74 della citata legge regionale n. 7/2011 sono state apportate modifiche all'assetto delle deleghe di funzioni amministrative concernenti la concessione di contributi alle imprese artigiane;

Ritenuto necessario emanare un nuovo Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano per adeguarlo al mutato quadro legislativo regionale nonché alle esigenze rappresentate dal comparto artigiano;

Ritenuto pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, di fissare al 31 dicembre 2011 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo a valere sul già citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0272/Pres./2005;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2029 di data 27 ottobre 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272.

Art. 1.
Integrazioni all'art. 120 del decreto del Presidente della Regione n. 272/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 120 del decreto del Presidente della Regione n. 272/2005 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le domande per accedere agli incentivi di cui all'art. 8, comma 1 sono presentate fino al 31 dicembre 2011. Per l'anno 2012 le domande medesime sono presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del nuovo testo unico regolamentare in materia di incentivi alle imprese artigiane.».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto*, il Presidente:* TONDO

11R0589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 novembre 2011, n. **0269/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 47 del 23 novembre 2011)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L, n. 214 del 9 agosto 2008 - ed in particolare gli articoli 12, 15 e 26;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;

Visto il proprio decreto 7 marzo 2011, n. 048/Pres. con il quale si abroga il proprio decreto 12 aprile 2010, n. 070/Pres. relativo all'approvazione del regolamento attuativo dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2005;

Atteso che risulta necessario assicurare l'operatività al citato art. 17 della legge regionale n. 26/2005, per quanto attiene agli interventi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero di prodotti ottenuti da prodotti agricoli, mediante apposito regolamento di attuazione;

Ritenuto di emanare il regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Atteso che risulta necessario trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative al regolamento sopra richiamato, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1970 di data 21 ottobre 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

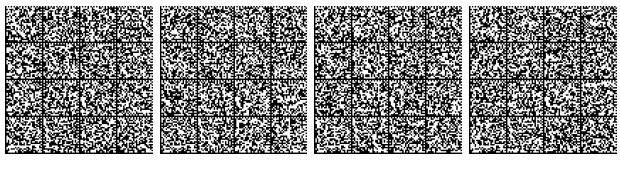

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, previsti dall'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di incentivare la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

b) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio; alla cattura ed all'isolamento del biossido di carbonio contribuiscono indirettamente anche le metodologie e le tecniche costruttive che permettono risparmi energetici negli edifici e nelle strutture aziendali di almeno il 25 per cento rispetto ad una situazione di ordinarietà;

c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di sottoprodotti delle filiere agroalimentari;

d) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di prodotti delle filiere agroalimentari;

e) di processi produttivi e di mezzi di produzione, limitatamente ai prodotti di qualità, che siano finalizzati simultaneamente al raggiungimento di una migliore qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2.
Regimi di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento riferite al settore della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli e della loro commercializzazione sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento riferite al settore della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ivi compresa la produzione di energia eccedente i fabbisogni dell'impresa, derivante anche dall'utilizzazione di prodotti non agricoli ottenuti da prodotti agricoli sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

3. Per le iniziative di cui al comma 2, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:

a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

d) piccole e medie imprese (PMI): le piccole e medie imprese definite nell'allegato I del regolamento (CE) 800/2008;

e) imprese in difficoltà: PMI che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

Art. 4.
Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le imprese agricole, rientranti nella definizione di PMI, iscritte, alla data della domanda, al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), comprese quelle di proprietà degli enti locali - che operano nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, con almeno una unità tecnico economica (UTE) nella regione.

2. Costituisce requisito di ammissibilità della domanda la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

3. Sono escluse dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento:

a) le imprese in difficoltà;

b) le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

c) le imprese che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2005, ma che non hanno ancora concluso i relativi investimenti;

d) le imprese che nell'esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della domanda hanno rinunciato per cause diverse dalla forza maggiore a finanziamenti già concessi ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2005.

Art. 5.
Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, effettuate nel rispetto degli articoli 12, 15 e 26 del regolamento (CE) 800/2008 e riferite alle sole fasi della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ivi compresa la produzione di energia, anche eccedente i fabbisogni dell'impresa, derivante dall'utilizzazione anche di prodotti non agricoli ottenuti da prodotti agricoli.

2. Non sono ammissibili a contributo gli interventi collegabili alla fase di produzione di prodotti agricoli.

Art. 6.
Riparto delle risorse disponibili

1. L'entità delle risorse disponibili per la graduatoria di cui all'art. 13, comma 7, è stabilita con delibera della Giunta regionale.

Art. 7.
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito Direzione competente, Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo, di seguito Servizio competente, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito Direttore centrale competente, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet della Regione.

2. Le domande, redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili, unitamente alla relativa modulistica, sul sito internet della Regione, sono corredate dalla seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate con le motivazioni sull'utilità degli interventi per l'impresa richiedente;

b) computo metrico estimativo, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto, timbrato e firmato da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia;

c) preventivi di spesa da parte di ditte specializzate per fornitura o installazione di strutture, macchine, attrezzature e impianti tecnologici;

d) perizia redatta, timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi la congruità del costo dell'intervento e motivi la scelta del fornitore individuato. Nel caso di interventi volti alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* la perizia dimostra analiticamente l'entità dei risparmi energetici rispetto a situazioni di ordinarietà;

e) dichiarazione relativa alla fattibilità urbanistica dell'intervento, redatta, timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia o da un tecnico comunale, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari che richiedono autorizzazioni;

f) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 8.
Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti richiedenti di cui all'art. 4 ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9.
Istruttoria

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il Servizio competente effettua l'attività istruttoria sulle domande, diretta a verificare la regolarità delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di intervento e l'ammissibilità della spesa.

3. Qualora domande diverse siano riferite al medesimo prodotto con le medesime caratteristiche ma con prezzi diversi, si provvede d'ufficio a ridurre la spesa ammessa a quella individuata nel preventivo più favorevole all'amministrazione regionale.

Art. 10.
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

c) spese sostenute per servizi di consulenza, esclusi i servizi per consulenza fiscale, consulenza legale e pubblicità, prestati da consulenti esterni, non aventi natura continuativa o periodica e che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa.

2. Le spese di cui al comma 1 sono al netto dell'IVA.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data della comunicazione della decisione individuale di finanziamento di cui all'art. 14, comma 2, ivi compresi gli acconti.

Art. 11.
Limiti di spesa e di aiuto

1. La spesa ammissibile per singola impresa non può superare i 250.000,00 euro, elevabili a 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 12.
Intensità di contributo

1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 2, comma 1, è concesso ai beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, entro i limiti previsti dagli articoli 15 e 26 del regolamento (CE) 800/2008, fino al 40 per cento della spesa ammissibile.

2. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 2, comma 2, è concesso ai beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, fino al 40 per cento della spesa ammissibile.

Art. 13.
Valutazione delle iniziative e approvazione della graduatoria

1. Le iniziative relative alle domande ritenute ammissibili in fase istruttoria sono valutate da una Commissione, di seguito Commissione, nominata con decreto del direttore centrale, composta dal Direttore del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente, di seguito Presidente, e da quattro componenti scelti tra il personale regionale, di cui due designati dal Direttore centrale competente, uno dal Direttore centrale competente in materia di ambiente ed energia e uno dal Direttore centrale competente in materia di attività produttive. Il decreto di nomina individua per ciascun componente della Commissione un sostituto designato con le stesse modalità previste per il componente titolare.

2. Il Presidente, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale competente, il quale partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

4. Il Presidente può far partecipare ai lavori della Commissione anche altri esperti scelti tra il personale regionale, senza diritto di voto.

5. La Commissione esamina le iniziative presentate e attribuisce il relativo punteggio, determinato dalla somma dei punteggi espressa da ciascun componente della Commissione, secondo i seguenti criteri:

a) effettiva capacità di raggiungere le finalità di cui all'art. 1 e significatività dell'innovazione introdotta per il sistema rurale regionale: da zero a venti punti;

b) livello di diffusione in regione delle attrezzature o impianti previsti dal progetto: da zero a quattro punti;

c) realizzazione di prototipi di nuova attrezzatura o impianti non ancora disponibili sul mercato: da zero a sei punti.

6. A parità di punteggio la priorità è attribuita al progetto presentato dall'impresa agricola nella quale il titolare di ditta individuale o il socio di società di persone o il socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa, presentano la più giovane età.

7. Entro centocinquanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande il Servizio competente approva con decreto la graduatoria delle iniziative ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione.

Art. 14.
Finanziamento delle domande

1. Le domande sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Al primo dei richiedenti per il quale non vi sono sufficienti risorse per finanziare l'iniziativa con la percentuale spettante è richiesto l'assenso a realizzare la stessa con una percentuale di contributo inferiore, ovvero a ricalibrare in diminuzione la spesa afferente all'iniziativa; in caso di mancato assenso, il beneficio spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che immediatamente segue in graduatoria.

2. Il Servizio competente provvede a comunicare ad ogni beneficiario inserito in posizione utile nella graduatoria l'approvazione dell'iniziativa, l'entità del contributo concedibile, i termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Qualora il beneficiario accetti il contributo, il Servizio competente provvede a impegnare i fondi necessari e a trasmettere al beneficiario copia del decreto di concessione che contiene anche la disciplina delle eventuali varianti e proroghe ed i termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 15.
Liquidazione ed erogazione del contributo

1. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il saldo del contributo è liquidato ed erogato con il decreto di approvazione della rendicontazione prevista dall'art. 16.

Art. 16.
Rendicontazione

1. Il beneficiario effettua al Servizio competente, entro i termini fissati dal decreto di concessione o, eventualmente, dal decreto di proroga, la rendicontazione dell'intervento consistente in una relazione sull'iniziativa realizzata e sui risultati raggiunti e nella documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate e corredate dalla dimostrazione del relativo pagamento, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. Non sono riconosciuti i pagamenti effettuati in contante.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 17.
Ispezioni e controlli

1. Il Servizio competente verifica la regolarità della documentazione presentata ed effettua un controllo in loco al fine di verificare la presenza e la funzionalità dell'oggetto dell'intervento nonché la corrispondenza con quanto indicato nella relazione e nella documentazione di spesa di cui all'art. 16, comma 1.

2. Il Servizio competente verifica, a campione, il mantenimento della destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1.

Art. 18.
Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza del contributo e il conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate, con le maggiorazioni e le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19.
Cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, ivi compresi i contributi concessi a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore alla percentuale fissata dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 20.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 21.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente regolamento è soggetto all'applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) 800/2008 in materia di trasparenza, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Visto, *il Presidente:* TONDO

11R0590

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. **15.**

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

(Pubblicata nel S.O. n. 23 al Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di aumentare la propria attrattività, persegue la promozione del proprio territorio e la conoscenza della propria collocazione geografica nelle altre regioni italiane e nei mercati esteri.

2. La Regione, con la presente legge, attua gli interventi volti a raggiungere le finalità di cui al comma 1 in sinergia con soggetti privati che operino, anche occasionalmente, nei luoghi oggetto della promozione, anche in cooperazione con le organizzazioni di sostegno ai corregionali residenti all'estero.

3. La Regione utilizza le strutture realizzate per le finalità di cui al comma 1 anche allo scopo di fornire assistenza logistica ai soggetti economici regionali operanti nei territori oggetto degli interventi promozionali.

Art. 2.

Sostegno alla promozione di privati

1. La Regione contribuisce fino al 30 per cento della spesa sostenuta dai soggetti privati per la diffusione, in aree esterne al territorio regionale e in qualunque forma, del marchio e dei prodotti delle imprese presenti con sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La contribuzione è consentita, a mero titolo di esempio e senza che il successivo elenco si intenda in alcun modo limitativo alle sole metodologie citate, per la promozione attraverso mass media cartacei, radio-teletrasmissioni, presenza in fiere o manifestazioni, Internet.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è condizionato dalla presenza della dicitura «Friuli Venezia Giulia» in abbinamento al marchio o al prodotto promosso e con evidenza complessiva non inferiore agli stessi. Per la promozione effettuata all'estero la denominazione della regione deve essere abbinata alla dicitura «Italia», ancorché tradotta in altre lingue.

3. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata, per le sole casistiche di cui al comma 2, secondo periodo, del 10 per cento qualora sia altresì chiaramente evidenziata la collocazione geografica della nostra regione.

4. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata del 30 per cento qualora la spesa sostenuta dai privati riguardi esclusivamente le lavorazioni per l'adeguamento di una pubblicità esistente alle previsioni di cui al comma 2.

5. L'accesso al contributo, in caso di insufficienza di fondi, è subordinato al momento di presentazione della richiesta.

6. Il contributo di cui al comma 1 non può superare 100.000 euro annui per singolo soggetto richiedente.

7. Il contributo di cui al presente articolo rientra nel regime «de minimis».

8. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3.

Identificazione «Vetrine» del Friuli Venezia Giulia

1. La Regione organizza la propria presenza attraverso l'organizzazione di «Vetrine» nelle principali città estere con particolare attenzione alle aree in cui il turismo verso l'Italia è significativo.

2. La presenza di cui al comma 1 può essere effettuata anche in città italiane con popolazione non inferiore a 200.000 mila abitanti.

3. Per l'identificazione delle città in cui sono previste le «Vetrine» di cui al comma 1 è considerato elemento preferenziale la presenza di una rappresentanza delle associazioni regionali di residenti all'estero.

Art. 4.

Organizzazione delle «Vetrine» del Friuli Venezia Giulia

1. Le «Vetrine» della Regione Friuli Venezia Giulia sono locali autonomi di dimensioni limitate e visibilità nelle aree di maggiore passaggio delle città identificate ai sensi dell'articolo 3.

2. Le «Vetrine» possono, altresì, essere aree («corner») di locali gestiti da altri soggetti, ovvero locali inseriti in centri commerciali di particolare interesse, purché siano facilmente visibili da aree di passaggio e siano dotati di almeno una vetrina personalizzabile.

3. Le «Vetrine» possono, altresì, essere aree libere («desk») situate in modo continuativo in locali interni o contigui alle principali zone per lo svolgimento di affari di carattere finanziario o borsistico o commerciale.

4. Le «Vetrine» possono avvalersi di strumenti locali di radiotelediffusione al fine di incrementare la conoscenza del servizio, rafforzare le proprie finalità e promuovere la conoscenza della denominazione e della localizzazione della Regione.

5. Nei locali contenenti le «Vetrine» deve essere possibile la vendita di prodotti di provenienza o design o caratterizzazione della regione Friuli Venezia Giulia, ovvero la fornitura di servizi di rinfresco o ristorazione con prodotti di provenienza della regione Friuli Venezia Giulia.

6. Nei locali contenenti le «Vetrine» devono essere presenti aree di limitate dimensioni da adibire temporaneamente a spazi di rappresentanza su richiesta della regione Friuli Venezia Giulia.

7. In alternativa a quanto previsto nei commi 5 o 6 e ai sensi di quanto previsto al comma 3, i «desk» sono punti di informazione per il supporto alle aziende della regione Friuli Venezia Giulia nella loro attività di export.

8. Le «Vetrine» sono acquisite, per le finalità della presente legge, da TurismoFVG che le affida a titolo gratuito a soggetti privati che si impegnano:

a) all'esercizio di almeno una delle attività di cui ai commi 5 e 7;

b) a garantire la presenza della dicitura di cui all'art. 2, comma 2, nei modi stabiliti dal comma stesso.

9. Le associazioni di corregionali del Friuli Venezia Giulia all'estero possono proporre soluzioni localizzative relative all'ubicazione delle «Vetrine».

10. Unioncamere del Friuli Venezia Giulia e i soggetti gestori dei quartieri fieristici regionali possono suggerire soluzioni volte alla definizione dei criteri per l'affidamento della gestione degli spazi di cui al comma 8.

11. Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 8 e a fini promozionali, la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, un evento per ogni anno e per ogni «Vetrine», con un contributo massimo di 10.000 euro.

12. Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 4 la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, una emittente radiotelevisiva per ogni «Vetrine», con un contributo massimo annuo di 10.000 euro.

13. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 11.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9331, con la denominazione «Contributi a soggetti privati per la promozione della Regione».

2. Per le finalità previste:

a) dall'art. 4, comma 8, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9332, con la denominazione «Finanziamento a ''TurismoFVG'' per l'acquisizione delle ''Vetrine'' del Friuli Venezia Giulia»;

b) dall'art. 4, comma 11, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9333, con la denominazione «Contributi per eventi di promozione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia»;

c) dall'art. 4, comma 12, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9334 con la denominazione «Contributi per la promozione radiotelevisiva delle "Vetrine" del Friuli-Venezia Giulia».

3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, previsti in 100.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 66 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

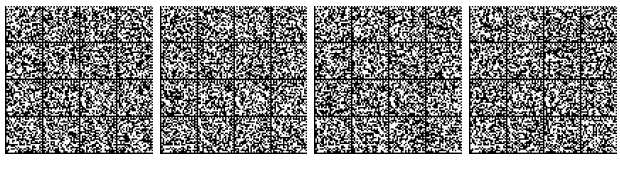

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 novembre 2011

TONDO

(Omissis).

11R0588

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. **23.**

Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 85 del 15 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, a sostegno della solidarietà sociale, del contenimento della spesa farmaceutica regionale e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità, in attuazione dell'art. 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e successive modificazioni.

Art. 2.

Fattispecie di riutilizzo dei medicinali

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 350 e 351 della legge n. 244 del 2007, sono oggetto di riutilizzo:

a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 «Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali» e successive modificazioni, ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), per un loro congiunto, dalle aziende unità locali socio-sanitarie (aziende ULSS), da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) o da organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato» e successive modificazioni. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA o aziende ULSS o IPAB o organizzazioni non lucrative, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda ULSS o all'IPAB o all'organizzazione non lucrativa;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , perché provvedano direttamente al loro riutilizzo;

c) al di fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza umanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, per essere da queste conferite presso i punti di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*.

2. Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'art. 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007.

Art. 3.

Attuazione

1. La Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e delle associazioni farmaceutiche del Veneto, previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un provvedimento che, in particolare:

a) definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari della donazione dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*;

c) individua le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* , dopo la presa in carico di cui all'art. 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007, e le modalità per la loro registrazione e custodia;

d) individua il soggetto competente alle verifiche obbligatorie sui medicinali idonei alla donazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* e le modalità per la loro presa in carico, registrazione, custodia e ridistribuzione presso i soggetti beneficiari;

e) dispone che le aziende ULSS individuino, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;

f) promuove campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica.

Art. 4.

Attività di vigilanza

1. Le aziende ULSS esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei, di cui all'art. 2, prescritte dal provvedimento di cui all'art. 3, oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia degli stessi.

Art. 5.

Attività di monitoraggio e relazione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende ULSS elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità, recuperate, restituite e donate ai sensi dell'art. 2 ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell'ambito del territorio di competenza, e la trasmettono alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalle note di farmacovigilanza, di cui al comma 1, e predispone una relazione sui risultati dell'attività regionale di recupero, restituzione, donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione venera.

Venezia, 11 novembre 2011

ZAIA

(Omissis).

11R0614

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. **24.**

Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione del Veneto n. 85 del 15 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'art. 117, comma terzo della Costituzione e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito», e successive modificazioni, definisce un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge realizza una rete di servizi, «ospedale territorio», per il trattamento complessivo del diabete mellito, definita come «Rete regionale assistenziale diabetologia», di cui all'art. 4, che coinvolge i compiti dei medici di medicina generale, di seguito definiti «MMG», i compiti dei pediatri di libera scelta, di seguito definiti «PLS», i compiti degli specialisti ambulatoriali interni, di seguito definiti «SAI», i compiti delle farmacie territoriali, di seguito definite «FT», i compiti dei centri di assistenza diabetologica per l'adulto, di seguito definiti «CAD», i compiti delle strutture specialistiche pediatriche di diabetologia, di seguito definite «SSPD», ed i compiti del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica, di seguito definito «CRR», ed individua le strategie, gli strumenti e gli obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura della patologia, attraverso l'attività svolta dalla rete di servizi.

Art. 2.

Obiettivi

1. Il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica, persegue i seguenti obiettivi:

a) l'incremento delle conoscenze sul diabete mellito e i fattori di rischio della malattia e delle sue complicanze;

b) la prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito, attraverso interventi che riguardino particolarmente i soggetti esposti al rischio maggiore di contrarre la malattia, sin dall'età pediatrica;

c) la diagnosi precoce e la cura ottimale della malattia diabetica, al fine di prevenirne le complicanze acute e croniche;

d) la cura tempestiva ed efficace delle complicanze acute, presso i soggetti operanti nella rete di servizi di cui alla presente legge;

e) la cura per il rallentamento, la stabilizzazione e, ove possibile, la regressione delle complicanze croniche della malattia diabetica;

f) il perseguimento di un buon livello di qualità e durata della vita dei soggetti affetti da malattia diabetica;

g) l'erogazione ai soggetti affetti da malattia diabetica di prestazioni conformi agli standard raccomandati dalle linee guida nazionali ed internazionali sulla terapia del diabete, uniformemente osservate nel territorio regionale ed ai livelli essenziali di assistenza;

h) l'ottimizzazione della terapia della malattia diabetica, nelle condizioni di ricovero presso ogni struttura sanitaria;

i) l'adeguata assistenza ai soggetti diabetici ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, «Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali» e successive modificazioni, o che ricevano l'assistenza domiciliare (SAD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), o si trovino in stato di detenzione presso le case circondariali;

l) l'integrazione dei soggetti diabetici nelle attività scolastiche, lavorative, ricreative e sportive ed il reinserimento sociale dei cittadini colpiti dalle complicanze croniche della malattia;

m) l'addestramento e l'educazione sanitaria dei soggetti diabetici e dei loro familiari, per l'adeguata gestione della malattia;

n) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario impiegato nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica;

o) il riconoscimento del ruolo di collaborazione svolto dalle associazioni dei pazienti diabetici con il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.

Art. 3.

Gestione integrata del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA)

1. Il Servizio sanitario regionale realizza un complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, tanto per i soggetti in età adulta, quanto per i soggetti in età evolutiva, intendendosi come tali ultimi i pazienti diabetici di età compresa dagli zero ai diciassette anni, interessati prevalentemente dal così detto diabete di tipo 1 e da frequenti condizioni di pre-diabete e ad alto rischio di malattia, quali fra tutte l'obesità.

2. Il complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica di cui al comma 1 è garantito dalla «Rete regionale assistenziale diabetologia», di cui all'art. 4, che provvede alla gestione integrata del paziente diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione condivisa da parte dei MMG o dei PLS, dei SAI, dei CAD, delle SSPD, del CRR e delle FT nell'applicazione di un programma stabilito di assistenza ai soggetti diabetici, detto PDTA di cui al comma 4. La gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento e comunicazione fra assistenza territoriale e specialistica, anche attraverso l'uso di un sistema informativo per la condivisione delle informazioni cliniche.

3. La gestione integrata della malattia, di cui al comma 2, interessa il singolo soggetto diabetico, dalla diagnosi della patologia, e consiste nell'assistenza prevalente da parte dei MMG e dei PLS, quanto ai casi a bassa complessità, quali il così detto diabete tipo 2 in stabile buon

compenso e con complicanze assenti o minime, e nell'assistenza prevalente da parte dei CAD e delle SSPD, quanto ai casi ad alta complessità, relativi a pazienti con diabete tipo 1, diabete tipo 2 insulino-trattato, diabete tipo 2 non-insulino-trattato, caratterizzati da compenso instabile o precario e/o con complicanze medio-gravi o in progressione e, in ogni caso, nel diabete dell'età evolutiva.

4. L'attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, osserva l'applicazione condivisa fra MMG, PLS, SAI, CAD, SSPD e CRR, di Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali, detti PDTA, conformi agli standard assistenziali ed alle linee guida nazionali ed internazionali ed approvati ed aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sentite le aziende unità locali socio sanitarie (aziende ULSS), le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ''Riordino della disciplina in materia sanitaria'', così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e successive modificazioni, nonché le rappresentanze professionali dei MMG e dei PLS.

5. L'applicazione condivisa dei PDTA, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, è personalizzata ed adattata alle necessità ed agli obiettivi clinici del singolo soggetto diabetico e prevede un approccio terapeutico multidimensionale, attraverso figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro, quali ad esempio il medico, l'infermiere, il dietista, il fisioterapista, lo psicologo, e multidisciplinare, attraverso il ricorso a medici specialisti nelle diverse discipline interessate dalla patologia diabetica.

6. Ai fini di cui al comma 5,1e aziende ULSS, le aziende ospedaliere e. le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 attribuiscono ai MMG, ai PLS, ai SAI, ai CAD, alle SSPD ed al CRR le risorse necessarie, la necessaria dotazione organica, gli spazi e le attrezzature adeguati, rispetto alle funzioni di assistenza da svolgere ed al numero dei pazienti assistiti.

7. Ai fini di cui al comma 6, la Giunta regionale con provvedimento da approvare previo parere dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni, conformemente agli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e successive modificazioni, definisce gli standard di dotazione organica, spazi ed attrezzature, adeguati alle funzioni di assistenza da svolgere ed al numero dei pazienti assistiti.

Art. 4.

Rete regionale assistenziale diabetologia

1. La gestione integrata del paziente diabetico, di cui al comma 2 dell'art. 3 è garantita dalla Rete regionale assistenziale diabetologica, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce l'assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo l'assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così articolati:

a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai PLS;

b) il secondo livello, istituito presso ogni azienda ULSS, rappresentato da unità operative semplici o complesse, dipartimentali, di diabetologia e malattie metaboliche, da CAD annessi, nonché da SSPD di area vasta;

c) il terzo livello, istituito presso l'azienda ULSS di ogni provincia, presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate, rappresentato da unità complesse di diabetologia e malattie metaboliche; al terzo livello appartiene altresì il Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età pediatrica, CRR, di cui all'art. 6, comma 3 unità complessa alla quale afferisce una SSPD.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36, «Istituzione della commissione regionale per le attività diabetologiche», e successive modificazioni definisce e specifica i compiti di prevenzione, diagnosi e cura per ciascuno dei tre livelli di cui si compone la rete regionale assistenziale diabetologia, con riferimento alla malattia diabetica in età adulta ed in età evolutiva.

Art. 5.

Configurazione dell'assistenza di secondo livello

1. Presso ogni azienda ULSS, è istituita, come struttura di secondo livello, un'unità operativa semplice o complessa, dipartimentale, di diabetologia e malattie metaboliche, a collocazione ospedaliera, se dipartimentale, o a collocazione territoriale, se costituita in ambito distrettuale, dotata di personale dedicato, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 e con autonomia funzionale.

2. Le unità operative di diabetologia e malattie metaboliche sono dirette da medici specialisti nelle discipline di «endocrinologia e malattie del ricambio» oppure «diabetologia e malattie del ricambio» e vi prestano attività medici specialisti nelle discipline di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, dietisti, infermieri esperti di diabete e psicologi.

3. Le strutture private accreditate sono parte integrante della rete regionale assistenziale diabetologica, concorrono all'assistenza del paziente diabetico conformandosi agli indirizzi della programmazione regionale e delle aziende ULSS e partecipano alla gestione integrata della malattia diabetica applicando i PDTA, ai sensi dell'art. 3, comma 4.

4. Ai fini della terapia della malattia diabetica in età evolutiva, nel territorio di ogni provincia è istituita una SSPD di area vasta, come struttura di secondo livello, a rilevanza super-aziendale, avente compiti preventivi, diagnostici, terapeutici, educativi e di follow-up, rispetto alle diverse forme di patologia, ed operante in stretta collaborazione con il coordinamento del Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica di cui all'art. 6, comma 3. I criteri per l'istituzione delle SSPD vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere del Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica. Ciascuna SSPD viene dotata di spazi ed attrezzature adeguate e di personale dedicato comprendente un numero idoneo di operatori sanitari in base al numero dei pazienti assistiti, conformemente all'art. 3, commi 6 e 7.Il team diabetologico impegnato presso le SSPD è costituito da personale multidimensionale e multiprofessionale individuato con provvedimento della Giunta regionale. Le SSPD possono infine avvalersi della collaborazione di specialisti di altre strutture. Le risorse per il funzionamento di ciascuna SSPD vengono garantite dalle aziende ULSS che operano nell'area vasta, secondo criteri super-aziendali.

Art. 6.

Configurazione dell'assistenza di terzo livello

1. Presso l'azienda ULSS di ogni provincia è istituita, anche in collaborazione con le aziende ULSS del medesimo territorio provinciale, almeno una unità operativa complessa di diabetologia e malattie metaboliche, di terzo livello, dotata di personale, spazi e attrezzature adeguati, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7.

2. Presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate, sedi delle scuole di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, sono istituite unità operative complesse di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, di terzo livello, con personale medico che svolge attività sanitaria, didattica e di ricerca. Tali strutture sono dotate di un numero appropriato di letti autonomi di degenza ordinaria e di day hospital, anche ai fini della formazione di medici specialisti, infermieri e personale sanitario.

3. Con provvedimento della Giunta regionale è individuata la sede del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica (CRR), unità operativa complessa di terzo livello, che esercita funzioni specifiche di assistenza sanitaria dei soggetti diabetici in età evolutiva, per l'intero territorio regionale, definite da provvedimento di Giunta regionale, avvalendosi di personale sanitario, spazi e attrezzature adeguati, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7. Le attività di assistenza sanitaria nella diabetologia pediatrica svolte dal CRR sono finanziate dalla Regione del Veneto.

Art. 7.

Prevenzione e diagnosi precoce del diabete

1. Le aziende ULSS:

a) assumono le iniziative di prevenzione primaria dell'insorgenza della malattia diabetica miranti a promuovere nella popolazione stili di vita sana, attraverso l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica, avvalendosi a tal fine anche del coinvolgimento della Regione e degli enti locali, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS, dei distretti e servizi educazione e promozione della salute, dei MMG e dei PLS, degli specialisti in medicina dello sport, delle FT e delle associazioni di pazienti diabetici;

b) promuovono iniziative di screening del diabete fra la popolazione in generale e fra le categorie maggiormente esposte a rischio di malattia diabetica, anche a tal fine coinvolgendo le FT;

c) assumono ogni altra iniziativa di prevenzione e screening individuata con provvedimento della Giunta regionale.

2. Le province, i comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado realizzano iniziative di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in età evolutiva, la gestione del diabete nei minori in ambiente scolastico, l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica.

Art. 8.

Interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro e della scuola

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone iniziative volte a favorire l'inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro. Il provvedimento in particolare prevede:

a) il conferimento alla Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36, di compiti di garante per la tutela dei soggetti diabetici, i quali a questa potranno segnalare eventuali violazioni subite, per l'assunzione di iniziative conciliative necessarie alla loro tutela;

b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della legislazione vigente in materia di diabete mellito, presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive;

c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle necessità terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di favorire l'assunzione di specifiche clausole contrattuali di tutela dei lavoratori diabetici, nei contratti aziendali o di categoria;

d) la promozione di contratti di formazione che favoriscano l'assunzione di soggetti diabetici.

2. La Giunta regionale con propri provvedimenti dà esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci di routine, disponendo per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.

Art. 9.

Associazioni di pazienti diabetici

1. Alle associazioni di volontariato costituite da pazienti diabetici, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato» e successive modificazioni, sono riconosciuti compiti di informazione e divulgazione in ordine alla malattia diabetica, nonché compiti di educazione dei pazienti alla malattia diabetica presso i soggetti e le strutture della rete regionale di assistenza diabetologica di cui all'art. 4, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da ciascun soggetto e struttura.

2. L'attività di divulgazione di cui al comma 1 consiste nella produzione e nella distribuzione di materiale informativo in occasione della giornata mondiale del diabete ed in ogni altra circostanza, nell'organizzazione di conferenze per il pubblico e nella pubblicazione di periodici di informazione destinati ai pazienti diabetici.

3. L'attività di educazione è svolta accanto a quella svolta dal team diabetologico della Rete regionale di assistenza diabetologica, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da ciascun soggetto e struttura della rete.

4. Nell'ambito delle attività di collaborazione con i CAD e con i MMG, le associazioni di pazienti diabetici possono avvalersi, ai fini dell'educazione dei pazienti, della figura del così detto «diabetico guida», ossia di un paziente specificamente formato alla trasmissione delle conoscenze nella gestione della malattia diabetica.

5. Le associazioni di pazienti diabetici possono organizzare, in collaborazione con i CAD, periodi di vacanza - educazione sulla gestione della malattia diabetica, destinati soprattutto ai soggetti diabetici in età evolutiva.

Art. 10.

Formazione in campo diabetologico

1. Le unità operative del secondo livello del terzo livello della rete regionale assistenziale diabetologia organizzano corsi di formazione ed aggiornamento specifici obbligatori, destinati a tutti i soggetti coinvolti nella cura delle persone con diabete dell'adulto e dell'età evolutiva, includenti un periodo di frequenza presso strutture specialistiche .

Art. 11.

Registro regionale del diabete

1. Ai fini dell'ottimale comprensione epidemiologica, della definizione dei bisogni dei soggetti diabetici, della migliore allocazione delle risorse e dell'ottimizzazione della spesa sanitaria, le aziende ULSS dispongono di un registro di patologia dei pazienti diabetici, detto Registro regionale del diabete, nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia ed i dati clinici regionali. Il Registro regionale del diabete è gestito dal Servizio di coordinamento del sistema epidemiologico regionale.

Art. 12.

Commissione regionale per le attività diabetologi che

1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito nonché di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti in materia, la Regione del Veneto si avvale della Commissione istituita con la legge regionale 24 novembre 2003, n. 36.

2. Presso ogni azienda ULSS è istituita una Commissione per le attività sul diabete che promuove, esamina e propone il piano delle attività sul diabete previsto con provvedimento della Giunta regionale. Il medesimo provvedimento definisce la composizione della Commissione ed ogni altro compito a questa affidato.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi € 11.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio pluriennale 2011-2013.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 3, della presente legge, quantificati in € 500.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio pluriennale 2011-2013.

3. La Regione provvede annualmente, nei capitoli di bilancio pertinenti, a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire la corretta applicazione della legge.

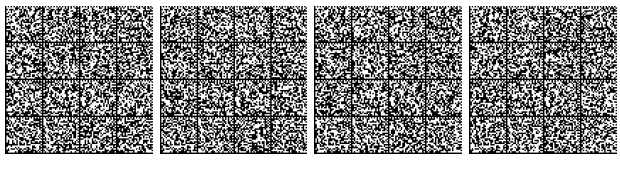

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

ZAIA

(Omissis).

11R0615

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2011, n. **49.**

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 47 del 12 ottobre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, letter *c)* e 1) dello statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina regionale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novità intervenute dall'anno 2000 ad oggi;

2. Negli anni successivi all'entrata in vigore della 1egge regionale n. 5412000 è infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimità costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si può esplicare la potestà normativa regionale;

3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni è demandata, tra l'altro, l'individuazione degli «obiettivi di qualità», intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; a questa ripartizione di competenze la presente legge si attiene in modo scrupoloso senza invadere le competenze statali;

4. Inoltre il decreto legislativo n. 259/2003 ha definito dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;

5. Il decreto legislativo n. 259/2003 ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed è stato pienamente legittimato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005;

6. Ulteriori pronunce della Corte costituzionale, *ex multis*, sentenza n. 307/2003, punto 7 del considerato in diritto, hanno chiarito che per le regioni rappresentano limiti insuperabili il rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

7. Per quanto sopraesposto si è posta dunque la necessità di procedere alla revisione della normativa regionale in materia di impianti di radiocomunicazione;

8. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, e ambiti appartenenti alla competenza concorrente delle regioni: la tutela della salute, il governo del territorio e l'ordinamento della comunicazione;

9. Con la presente legge la Regione intende dare attuazione alla 1egge n. 36/2001 e, nel rispetto del principio di precauzione del trattato istitutivo dell'Unione europea e delle competenze dello Stato, perseguire finalità di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta localizzazione, il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento quando necessario;

10. L'ambito di applicazione della presente legge è limitato agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, in quanto la disciplina degli elettrodotti che operano con frequenza inferiore a 100 KHz (50 Hz), è contenuta in altre normative regionali di settore;

11. Sull'ambito di applicazione si è ritenuto opportuno assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di impianti, utilizzando come criterio la potenza in antenna e la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropical Radiated Power «EIRP»), legate la prima, all'entità complessiva dei campi elettromagnetici irradiati nell'ambiente e la seconda, alla massima esposizione ai campi che può determinare l'impianto ad una certa distanza dallo stesso. Tale semplificazione non esclude i controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l'assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal decreto legislativo n. 259/2003, nonché la piena applicazione della normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale;

12. Al fine di assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo completo, aggiornato ed affidabile, il catasto regionale degli impianti deve essere gestito in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di sistemi informativi e società dell'informazione, secondo criteri che assicurino l' interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 36/2001;

13. Rispondono a criteri di semplificazione amministrativa le novità sugli adempimenti posti a carico dei gestori nonché l'istituzione all'interno del catasto di un'apposita sezione, denominata inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, in cui sono raccolti i dati relativi ad impianti che hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche;

14. In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 36/2001, si è proceduto all'individuazione di criteri di localizzazione che garantiscano il contemperamento delle contrapposte esigenze di minimizzare l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di garantire la funzionalità della rete e la copertura del servizio e l'esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione, che appare anche all'art. 9, comma 1, tra i criteri del programma comunale degli impianti;

15. Tra i criteri localizzativi è previsto il divieto di installazione su ospedali, scuole e altri edifici pubblici, di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile;

16. Si è ritenuto opportuno derogare ai suddetti divieti solo per gli impianti di telefonia mobile perché, per loro natura e diversamente dagli impianti di radiodiffusione televisivi, servono porzioni di territorio limitate e quindi, in taluni casi, di aree ospedaliere e universitarie particolarmente estese, potrebbe essere necessaria la loro installazione all'interno delle aree stesse;

17. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, si conferma l'attribuzione delle competenze ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione e alla modifica degli impianti, i controlli e le azioni di risanamento;

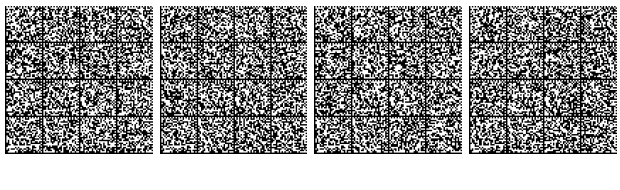

18. Per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi è stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del decreto legislativo n. 259/2003 in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina delle procedure abilitative;

19. La previsione del programma comunale degli impianti, oltre a fornire ai comuni uno strumento di programmazione strategico per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti, risulta coerente con l'esigenza, più volte affèrmata dalla Corte costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi «tempestive, non discriminatorie e trasparenti». Esso infatti garantisce la rapida conclusione del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi perché essi verranno richiesti in ragione di parametri predefiniti;

20. Il risanamento degli impianti, in attuazione della legge n. 36/2001, è essenziale ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti e quindi, a questo scopo, sono previste sia le azioni di risanamento che la possibilità di procedere anche tramite la delocalizzazione delle infrastrutture;

21. Il piano di risanamento è elaborato ed attuato dalla Regione per ragioni di opportunità inerenti l'adeguatezza del livello regionale di governo; l'approvazione regionale non esclude che esso sia definito mediante un accordo coi soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente;

22. Per quanto riguarda l'art. 14, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sono poste sanzioni solo per gli ambiti di competenza legislativa sostanziale regionale mentre, ai commi 2 e 6 del medesimo articolo, ci si limita a richiamare le sanzioni previste dalla legge n. 36/2001 senza intento novativo;

23. Infine, si è posta la necessità di introdurre disposizioni transitorie per cadenzare gli adempimenti previsti per la piena operatività della legge e volte a:

a) stabilire i termini entro i quali i soggetti obbligati devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente legge;

b) disciplinare la fase di prima applicazione della legge relativamente alla presentazione, da parte dei gestori, dei programmi di sviluppo della rete e all'elaborazione dei programmi comunali degli impianti;

c) stabilire il termine entro il quale gli impianti già esistenti, privi di titolo abilitativo, devono ottenerne il rilascio dal comune per l'installazione o la modifica dei medesimi; si tratta di quegli impianti privi di autorizzazione in quanto non è stata adottata la disciplina regionale delle relative modalità prevista dall'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 54/2000. La disciplina delle modalità di rilascio del titolo abilitativo comunale, successivamente alla legge regionale n. 54/2000, è stata assunta dal livello statale e, precisamente, dal decreto legislativo n. 259/2003 che questa legge si limita a richiamare per ciò che concerne tutte le relative formalità. Si fa presente che, anche dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 259/2003, la sanzione per mancata autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 54/2000 non era concretamente irrogabile per il difetto della disciplina regionale delle formalità sopra richiamate;

d) assicurare una transizione ordinata nella fase di conversione del segnale da analogico a digitale per gli impianti di radiodiffusione televisiva, prevedendo ipotesi specifiche di semplificazioni procedurali e garantendo la continuità dell'emissione nel periodo necessario all'ottenimento del titolo abilitativo.

24. Non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d'obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo; infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005, in particolare punto 15.1. del considerato in diritto, ha ritenuto l'art. 93 del decreto legislativo n. 259/2003 «… espressione di un principio fondamentale …» della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, «… in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni.». Su queste basi la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/2010, punto 3.2 del considerato in diritto, ha dunque confermato che, «… in mancanza di un tale principio …», ogni singola regione «… potrebbe liberamente prevedere obblighi ''pecuniari'' a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto. di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti».

25. In accoglimento del sopracitato parere del Consiglio delle autonomie locali, all'art. 12, collima 4, è precisato ulteriormente che la delocalizzazione degli impianti grava sui gestori, ed inoltre, all'art. 16, comma 6, è prevista un'attività regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematicità che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale;

Approva la presente legge:

Capo I

OGGETTO E PRINCIPI

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.

3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all'art. 2, al fine di garantire:

a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;

c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2.

4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre í valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 2.
Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;

b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

c) obiettivi di qualità:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

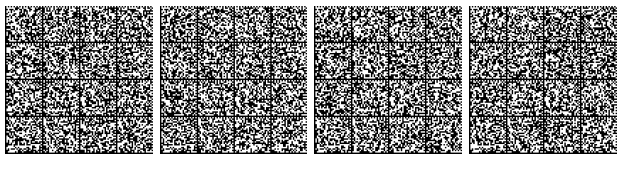

d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 36/2001;

e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 36/2001;

f) microimpianti: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;

g) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;

i) EIRP (Equivalent Isotropical Radiateci Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;

l) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 86 e seguenti. del decreto legislativo n. 259/2003 e dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 3.

Ambito oggettivo

1. La presente legge si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla legge n. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati «impianti».

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;

b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.

3. Ai seguenti impianti si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 6, 13, 14 e 15:

a) microimpianti;

b) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.

4. Agli impianti di cui ai commi 2 e 3, si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, coniata 2, della legge n. 36/2001.

Capo II

FUNZIONI E CRITERI LOCALIZZATIVI

Art. 4.

Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale

1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), i criteri tecnici per:

a) la gestione del catasto regionale degli impianti e dell'inventario dei microimpianti, in modo da assicurare interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 36/2001;

b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 12, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;

c) la definizione e l'attuazione del piano di risanamento di cui all'art. 16;

d) la presentazione delle dichiarazioni sugli impianti e dei relativi programmi di sviluppo della rete di cui all'art. 5, cornuta 3;

e) lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 13;

f) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti e (lei radioamatori di cui all'art. 6, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1:

a) si attengono a principi di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale ai sensi della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;

b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:

a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;

b) la valutazione dell' impatto sanitario, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

c) un resoconto dell'attività del comitato tecnico per gli impianti di cui all'art. 7.

4. Il rapporto di cui al comma 3, è redatto sulla base (lei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.

Art. 5.

Catasto regionale degli impianti

1. Il catasto regionale degli impianti, di seguito denominato catasto regionale, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

2. Il catasto regionale:

a) contiene la mappa degli impianti in esercizio presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;

b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale n. 54/2009.

3. Ai fini della formazione e gestione del catasto regionale, i gestori presentano contestualmente entro il 31 ottobre di ogni anno:

a) la dichiarazione sugli impianti, la quale contiene, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni;

b) il programma di sviluppo della rete.

4. La documentazione di cui al comma 3, è inviata in forma telematica ed è aggiornata, ove necessario, entro un termine fissato dalla Giunta regionale.

5. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo.

6. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica. con particolare riferimento ai controlli.

Art. 6.

Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali

1. È istituito l'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.

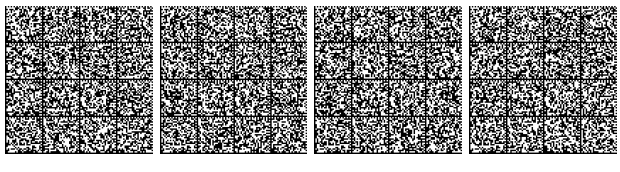

2. Ai fini della formazione e gestione dell'inventario, i gestori presentano una dichiarazione, la quale contiene in particolare le seguenti informazioni:

a) le generalità dei gestori;

b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;

c) la tipologia d'impianto o servizio del microirnpianto.

3. La dichiarazione è inviata in via telematica all'ARPAT e ai comuni interessati ed è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7.

Comitato tecnico per gli impianti

1. È istituito, presso l'Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa e con funzioni di:

a) consulenza tecnica nell'ambito delle procedure sostitutive di cui all'art. 12, comma 6;

b) consulenza tecnica e giuridica di cui all'art. 16, comma 6;

c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all'approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9.

2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è composto da sei membri di cui:

a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;

b) due funzionari dell'ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;

c) due membri scelti tra quattro nominativi designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.

3. In relazione all'oggetto dei lavori:

a) la convocazione del comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;

b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti, un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale competente.

4. Le modalità di funzionamento e partecipazione aì lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 8.

Funzioni comunali

1. I comuni provvedono:

a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9, curandone la trasmissione al SUAP;

b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera *a)*, del titolo abilitativo;

c) alle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 12;

d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 13, avvalendosi dell'ARPA;

e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;

f) all'adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1.

2. Al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i comuni provvedono altresì a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, i comuni si avvalgono dell' ARPAT.

Art. 9.

Programma comunale degli impianti

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, numero 1), e in particolare dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1;

b) delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1;

c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;

d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune ove risultano ubicati gli impianti, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell'anno precedente.

3. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*.

4. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

Art. 10.

Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti

1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:

a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;

b) degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numero 2);

c) dei criteri localizzativi di cui all'art. 11;

d) del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.

2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell'ambito di un procedimento:

a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003;

b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 40/2009.

3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all'art. 5, comma 3, trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2.

4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.

5. Entro novanta giorni dall'installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Art. 11.

Criteri localizzativi

1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;

b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;

c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;

d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *e)*, l'installazione di impianti. fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma I, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

4. Il comune può disporre la diminuzione dei termini di cui all'art. 87, comma 9, del decreto legislativo n. 259/2003 e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.

Art. 12.

Azioni di risanamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal d.p.c.m. di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/200l, in caso di superamento dei limiti dì esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2.

2. Le azioni di risanamento:

a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4;

b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;

c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli dì esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.

4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.

5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

6. Nel casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste a tal fine dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

7. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'art. 28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Capo III

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 13.

Vigilanza e controllo

1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell'ARPAT ai sensi dall'art. 14, comma 1, della legge n. 36/2001, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).

2. I controlli verificano:

a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;

b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;

c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore ai sensi dell'art. 5.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformità degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.

4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

5. I costi ed il numero dei controlli, di norma con cadenza biennale, sono stabiliti dalla carta dei servizi e delle attività prevista dalla legge regionale n. 30/2009.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di cui all'art. 10, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 40.000,00 e alla cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.

2. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo di cui all'art. 10 è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 15, comma 4, della legge n. 36/2001; tale sanzione è irrogata dal comune competente.

3. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all'art. 5, cornuta 3, lettere *a)* e *b)* e di cui all'art. 6, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 40.000,00 per ogni impianto; la sanzione complessiva non può comunque superare € 300.000,00. La sanzione è irrogata dalla Regione, la quale contestualmente ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione prescritta entro un termine perentorio. pena la cessazione dell'attività dell'impianto di cui si tratti.

4. La sanzione di cui al comma 3, è ridotta:

a) ad un decimo, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli impianti radioamatoriali e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile;

b) ad un quinto nel caso in cui le dichiarazioni siano presentate entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 6, comma 3.

5. La mancata attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 12, da parte dei titolari degli impianti, così come del rispetto dei relativi tempi e modalità stabiliti dal comune, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 20.000,00 a € 100.000,00; tale sanzione è irrogata dal comune competente.

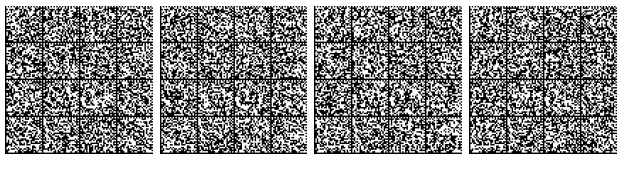

6. Il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 36/2001. Tale sanzione è irrogata dal comune competente il quale contemporaneamente ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all'art. 12.

7. L'inosservanza di quanto previsto all'art. 10, comma 5, comporta l'irrogazione, da parte del comune competente. di una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00 per ogni impianto.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano:

a) la legge 24 novembre 1981. n. 689 (Modifiche del sistema penale);

b) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

9. Sono fatte salve disposizioni statali che, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge, prevedono autorità sanzionatorie diverse da quelle individuate dalla presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Disposizioni attuative

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva:

a) i criteri tecnici di cui all'art. 4, comma lettere *h)*, *e)*, *e)* ed *f)*;

b) le modalità di funzionamento e di partecipazione ai lavori del comitato tecnico per gli impianti di cui all'art. 7.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri tecnici di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *d)*.

3. Le dichiarazioni dei gestori dei microimpianti di cui all'art. 6, comma 2, sono presentate alla Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT) dei criteri tecnici di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti presentano alla Regione e trasmettono ai comuni, per la parte di competenza, il programma di sviluppo della rete di cui all'art. 9, comma 2.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti muniti di titolo abilitativo appongono l'etichetta di cui all'art. 10, comma 5.

6. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei programmi di sviluppo dei gestori di cui al comma 4, i comuni approvano il programma comunale degli impianti nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.

Art. 16.

Piano di risanamento

1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma I.

2. Il piano di risanamento:

a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma l, lettere *b)* e *c)*, su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;

b) dopo l'approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;

c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dal d.p.c.m. di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/2001.

3. Il piano può prevedere la delocalizzazione degli impianti nelle aree individuate dal regolamento urbanistico comunale qualora:

a) la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della funzionalità del servizio fornito dagli impianti;

b) sia accertata l'incompatibilità degli impianti con i criteri localizzativi di cui all'art. 11, comma 1.

4. Le azioni del piano di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari e sono effettuate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

5. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 177/2005.

6. La Regione fornisce consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le problematicità di risanamento che emergono dopo l'attuazione del piano di risanamento.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all'art. 4, comma 1 lettera *a)*, *d)* ed *f)*, sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della legge regionale n. 54/2000.

2. Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1.

3. I titolari degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti, presentano domanda di rilascio del titolo abilitativo con la seguente cadenza temporale dall'entrata in vigore della presente legge:

a) stazioni radio base per la telefonia cellulare e impianti a loro servizio, entro novanta giorni;

b) impianti per la radiodiffusione televisiva analogica e digitale e relativi ponti radio, entro centoventi giorni;

c) impianti per la radiodiffusione radiofonica e relativi ponti radio, entro centocinquanta giorni;

d) altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, entro centottanta giorni.

4. I titolari degli impianti il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato dal comune antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 259/2003, presentano al comune la documentazione concernente l'impatto di inquinamento elettromagnetico quando tale aspetto non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo; tale documentazione è redatta coi moduli prescritti dal decreto legislativo n. 259/2003 ed è presentata in copia all'ARPAT entro i termini di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini, il comune verifica l'osservanza dell'obbligo di presentazione della documentazione e ne controlla la conformità e l'adeguatezza. In caso di mancata presentazione della documentazione o in caso di mancata conformità o inadeguatezza della stessa, il comune invita alla regolarizzazione entro trenta giorni, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 3, il rilascio del titolo abilitativo prescinde dal rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 11, comma 1, fermo restando il rispetto dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, nonché quanto previsto dall'art. 16.

7. Se nel periodo in cui è pendente il termine previsto dal comma 3, lettera *b)*, si verifica la scadenza per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, il termine si interrompe e inizia nuovamente a decorrere dalla data della sopracitata scadenza.

8. Fino all'approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:

a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9, comma 2;

c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

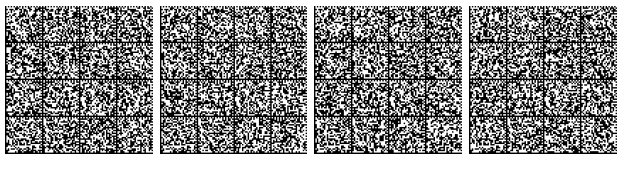

9. Per le modifiche radioelettriche agli impianti e per le modifiche alle infrastrutture esistenti che ospitano gli impianti stessi necessarie al rispetto delle scadenze per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101:

a) si applica l'art. 10;

b) il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale;

c) nel caso di modifiche che non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, per il rilascio del titolo abilitativo, è sufficiente allegare la documentazione sull'aggiornamento degli impianti e delle infrastrutture esistenti modificate; ai fini della valutazione dell'aumento dei livelli di campo si considerano tutti i punti del territorio circostante l'impianto ad una distanza non superiore a trecento metri per impianti fino a 5 kW EIRP, e non superiore a cinquecento metri per impianti di EIRP superiore.

10. Al fine di favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, il titolo abilitativo rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, nei casi di spostamento degli impianti presso altra postazione, a condizione che lo spostamento avvenga su infrastrutture esistenti e già ospitanti impianti per la diffusione in esercizio; le infrastrutture e gli impianti esistenti devono altresì essere compatibili coi criteri localizzativi di cui all'art. 11, e con gli strumenti urbanistici.

11. Fino al rilascio del titolo abilitativo, gli impianti di cui ai commi 3, 9 e 10, possono continuare a trasmettere.

12. Per ogni modifica agli impianti e alle infrastrutture per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, che non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10, si applica l'art. 10. Sono ridotti di un terzo i termini previsti per il procedimento di cui agli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003 nei seguenti casi:

a) impianti che servono le aree con difficoltà di ricezione identificate ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre);

b) impianti obbligati a lasciare la localizzazione attuale in base a provvedimento statale.

13. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione.

14. Il programma comunale degli impianti di cui all'art. 9, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 259/2003, conformi agli obiettivi di qualità di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*:

a) già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) già sottoscritti e adeguati agli stessi obiettivi di qualità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Abrogazione

La legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), è abrogata.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'istituzione dell'inventario di cui all'art. 6, stimati in € 100.000,00 per il 2011 ed € 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse attualmente stanziate per le politiche ambientali del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 431 «Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese di investimento» per € 70.000,00 nel 2011 e sulla UPB 432 «Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti» per € 30.000,00 nel 2011, € 50.000,00 nel 2012 ed € 50.000,00 nel 2013.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 ottobre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2011.

(Omissis).

11R0593

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2011, n. **50.**

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall`inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall`inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 48 del 18 ottobre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c)* ed 1), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 3 I maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»);

Considerato quanto segue:

1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, ma anche la tutela della salute, di competenza concorrente delle regioni, per l'innegabile ed evidente interconnessione esistente tra salubrità dell'ambiente e salute dell'uomo;

2. Lo stesso decreto legislativo n. 152/2006 riconosce, inoltre, ambiti di competenza diretta delle regioni, attribuendo loro una competenza di natura integrativa-attuativa rispetto alla normativa nazionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

3. Si rende pertanto necessario introdurre modifiche puntuali alla legge regionale n. 20/2006 al fine di adeguare la normativa regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento alle modificazioni introdotte al decreto legislativo n. 152/2006;

4. Oltre a ciò, occorre modificare la legge regionale n. 20/2006 e la legge regionale n. 28/2010 al fine di rispondere a specifiche esigenze che si sono manifestate nel corso dell'applicazione di tali leggi, nonché al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dai piani di tutela delle acque;

5. Obiettivo prioritario della presente legge è dunque quello di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, concentrandole sugli interventi necessari a garantire un livello di depurazione funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi di qualità;

6. La selezione degli interventi sulla depurazione da realizzare in modo prioritario è finalizzata a liberare risorse da destinare ad altri interventi, comunque prioritari, relativi alla gestione della risorsa idrica ed, in particolare, alla fornitura di acqua idropotabile, senza determinare ulteriori aggravi delle tariffe del servizio;

7. Rispondono in particolare alle finalità sopra indicate le disposizioni sulle aree sensibili e sulla programmazione dei relativi interventi, volte al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, dando così attuazione a quanto già previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 28/2010;

8. Sempre riguardo alle aree sensibili è necessario stabilire regole chiare ed univoche per la valutazione della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo, sia a livello di singolo impianto che a livello di area sensibile e relativo bacino drenante, con particolare riferimento ai casi di riutilizzo di acque reflue ed agli impianti che scaricano al di fuori del bacino drenante dell'area sensibile;

9. Si intende inoltre esercitare le competenze che il decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare l'art. 101, attribuisce alle regioni in merito alla definizione di valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla parte III, allegato 5, dello stesso decreto legislativo, in funzione dello stato dei corpi idrici presenti in Toscana e degli obiettivi di qualità ambientale per gli stessi stabiliti;

10. In attuazione delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 101 del decreto legislativo n. 152/2006, sopracitato, si individuano, per ciascuno degli impianti idonei al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, le percentuali di riduzione del carico di azoto e fosforo totale, necessarie a garantire e mantenere nel tempo detto obiettivo, le quali trovano applicazione in luogo dei valori limite stabiliti nella parte III, allegato 5, tabella 3, dello stesso decreto legislativo, per i parametri azoto nitroso e azoto nitrico. Fermo restando che detti impianti dovranno comunque garantire il rispetto di tutti gli altri valori limite stabiliti nella tabella 3, nonché di quelli della tabella I, del medesimo allegato;

11. Poiché l'art. 105 del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che gli scarichi derivanti dagli agglomerati di piccole dimensioni siano sottoposti ad un trattamento appropriato, è necessario definire le condizioni in presenza delle quali tali trattamenti risultano idonei a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, oltre che rinviare al regolamento la definizione di dettagliate prescrizioni tecniche per la loro realizzazione, manutenzione gestione e controllo. Vengono inoltre stabiliti limiti quantitativi e condizioni, verificate le quali, è ritenuto idoneo e sufficiente il trattamento appropriato, come definito nella normativa regionale, anche in presenza di acque reflue industriali;

12. Analogamente a quanto già effettuato per gli scarichi derivanti da agglomerati di grandi dimensioni, occorre ribadire la necessità di una riprogrammazione degli interventi che, per gli scarichi derivanti da agglomerati di piccole dimensioni, è rinviata alla stipula di appositi accordi o contratti di programma tra soggetto gestore, Regione, province ed autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), o il soggetto che assumerà le relative funzioni;

13. In considerazione della presenza sul territorio toscano di impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, e tenuto conto del parere della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche del 21 marzo 2011, n. 7034, occorre precisare che la gestione di tali impianti non rientra nel servizio idrico integrato, poiché la depurazione dei reflui industriali risponde ad un obbligo di legge posto in capo al titolare dell'azienda e non costituisce, dunque, svolgimento di un servizio pubblico, ancorché detti impianti possano essere utilizzati, in misura nettamente minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane;

14. Nel caso di utilizzazione di impianti di depurazione industriali anche per il trattamento delle acque reflue urbane, è necessario regolare i rapporti tra i gestori di detti impianti ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato, prevedendo la stipula di apposite convenzioni ed il pagamento di un corrispettivo per la copertura dei costi di depurazione, determinato dall'AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffa del servizio idrico integrato;

15. Analogamente a quanto già previsto in altre leggi di settore, occorre infine assicurare l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, attraverso l'istituzione di un apposito comitato di natura tecnica, composto dai dirigenti responsabili dei competenti uffici regionali, provinciali e comunali e dell'AATO o del soggetto che assumerà le relative funzioni;

16. Poiché le acque prelevate a seguito di perforazioni effettuate ai fini della ricerca di acque minerali e termali, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), rientrano tra le acque di restituzione come definite dall'art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessario introdurre la disciplina della tutela delle acque dei corpi idrici recipienti individuando nel comune, che è il soggetto che autorizza le attività di ricerca, l'ente competente alla definizione delle prescrizioni a tutela dell'ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 13 e previo parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo l della legge regionale n. 20/2006

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: «decreto legislativo» sono aggiunte le seguenti: «anche all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui all' art. 92 dello stesso decreto;».

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 1 della 1egge regionale n. 20/2006 è soppressa.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 20/2006

1. La lettera *c)* del comma l dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

«*c)* acque di restituzione: fatto salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, le acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché le acque derivanti da sondaggi e perforazioni, diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate e che siano prelevate a seguito di:

1) concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), oppure:

2) permesso di ricerca o autorizzazione di nuova opera di presa ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 2-*bis*, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).».

2. Alla lettera 1) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «in una fognatura dinamica» sono soppresse.

3. La lettera *v)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

«*v)* scaricatori di piena:

1) i dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive;

2) i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;

3) i dispositivi, di cui all'art. 16, comma 5, messi in atto dai gestori del servizio idrico integrato;».

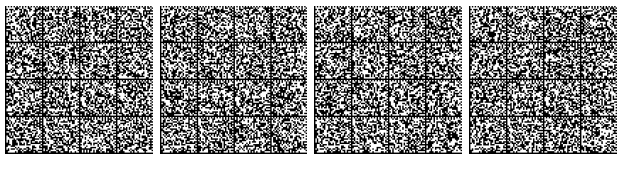

4. Dopo la lettera *x)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006 sono aggiunte le seguenti:

«x-bis) scarichi da piccoli agglomerati: gli scarichi di acque reflue urbane con meno di duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione, e con meno di diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marine;

x-ter) corpo idrico tipizzato: corpo idrico superficiale oggetto della caratterizzazione di cui alla parte III, all'allegato 3, paragrafo 1, sezioni A e B, del decreto legislativo;

x-quater) piano di gestione: il piano di gestione del distretto idrografico, di cui all'art. 13, comma 1, della direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) ed all'art. 117 del decreto legislativo.».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Sono escluse dalle acque di restituzione di cui al comma 1, lettera *c)*:

a) le acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguite a scopi geotermici o minerari, salvo quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, numero 2;

b) le acque scaricate dagli stabilimenti autorizzati alla coltivazione del giacimento minerario;

c) le acque utilizzate nei processi di perforazione o sondaggio al fine di permettere l'esecuzione degli stessi o di altre operazioni ad essi funzionali, in quanto acque di processo.».

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 3-*bis *nella legge regionale n. 20/2006*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*.
Comitato regionale di coordinamento

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AATO, o dell'ente che assumerà le relative funzioni, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, ivi comprese quelle autorizzative di cui all'art. 8 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»).

2. Il comitato regionale di coordinamento è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche:

a) della Regione e delle province;

b) dell'AATO, o dell'ente che assumerà le relative funzioni;

c) dei sei comuni individuati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. Per l'acquisizione delle informazioni necessarie, alle sedute del comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché i gestori degli impianti di cui all'art. 13-*bis*.

4. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, che lo presiede, almeno ogni sei mesi, e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

6. Il comitato regionale di coordinamento approva un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate è di competenza della provincia.».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il comune e la provincia provvedono alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate è di competenza dell'AATO o dell'ente che assumerà le relative funzioni.».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«3. L'AATO, o l'ente che assumerà le relative funzioni, provvede alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 40/2009.».

3. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «gestore del servizio idrico integrato» sono aggiunte le seguenti: «e del gestore degli impianti di cui all'art. 13-*bis*.».

4. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«6. È attribuita all'AATO, o all'ente che assumerà le relative funzioni, la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, e delle AMC, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo.».

5. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «per lo scarico di acque reflue industriali» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 20/2006

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «al gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio idrico integrato».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora la provincia, ai sensi dell'art. 21, comma 6, imponga per gli scaricatori di piena di classe B2 specifiche condizioni di emissione, l'AATO, o l'ente che assumerà le relative funzioni, su proposta del gestore del servizio idrico integrato, per ogni singolo scarico in fognatura e per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nell'autorizzazione.».

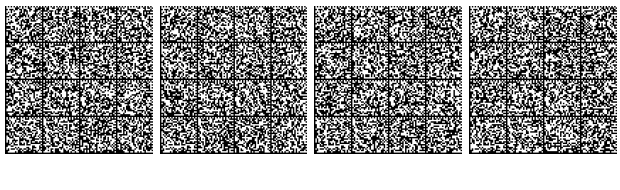

2. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui al comma 5, è concessa a condizione che il gestore del servizio idrico integrato dimostri che soluzioni alternative alla fissazione di limiti di emissione più restrittivi per singoli scarichi, o per più scarichi riguardanti le stesse sostanze, risultano tecnicamente impossibili o eccessivamente onerose rispetto ai benefici conseguibili.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 8 dell'art. 11 è abrogato.

Art. 10.

1. Dopo l'art. l 1 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*.
Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca

1. La restituzione delle acque di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numero 2), è soggetta alle prescrizioni del comune contenute nel permesso di ricerca o nell'atto di approvazione delle nuove opere di presa.

2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell'ARPAT, sentite le province e l'autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 13.

2. Il ricercatore è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati al comune che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 20/2006

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 è inserita la seguente:

«e-bis) i programmi d'azione obbligatori di cui all'art. 92, comma 7, del decreto legislativo;».

2. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

«*f)* gli indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'art. 10, comma 1;».

3. Dopo la lettera *f)* del comma I dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 sono inserite le seguenti:

«f-bis) gli indirizzi per il trattamento delle AMPP, di cui all' art. 8, commi 5 e 6, e delle AMC;

f-ter) la tipologia delle attività, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, che comportano oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche dilavanti di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;».

4. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

«*g)* gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui all'art. 11, comma 2, e 11-*bis*, comma 2;».

5. Dopo la lettera *o)* del comma l dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 sono aggiunte le seguenti:

«o-bis) criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni controllo;

o-ter) le condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 101, commi 1 e 2, 106 e 124, comma 3, del decreto legislativo.».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 13-bis *nella legge regionale n. 20/2006*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*.
Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale

1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.

2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti di cui al comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dall'AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni, calcolato a livello di singolo impianto, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

4. Ai fini di cui al comma 2, l'AATO o il soggetto che assumerà le relative funzioni provvede ad individuare gli impianti di cui al comma 1.

5. L'autorità competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1 a smaltire nell'impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

6. Il gestore degli impianti di cui al comma 1, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, i seguenti rifiuti e materiali:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'art. 100, comma 3, del decreto legislativo;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

7. L'attività di cui ai commi 5 e 6, può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

8. Nella comunicazione prevista al comma 6, il gestore dell'impianto deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo, può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti; l'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 6.».

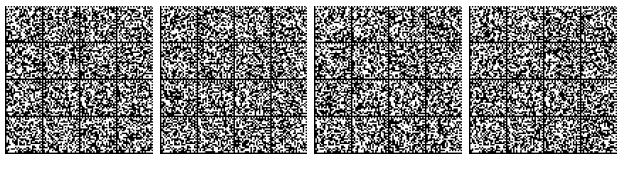

Art. 13.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «Per gli insediamenti» sono inserite le seguenti: «e stabilimenti».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «1 nuovi insediamenti» sono inserite le seguenti «e stabilimenti».

Art. 14.

Modifiche all'art. l 5 della legge regionale n. 20/2006

1. Alle lettere *e)* e *d)* del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «lA e 1B dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «3A e 5 dell'allegato 5».

Art. 15.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n.20/2006

1. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n . 20/2006 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Sulle condotte nere delle fognature separate, nelle quali sia accertata la presenta di acque parassite superiori a due volte la portata nera, i gestori del servizio idrico integrato adottano gli accorgimenti impiantistici, strutturali o gestionali, ivi compresi gli scaricatori di piena, necessari a proteggere l'integrità della rete ed il corretto funzionamento del processo depurativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge, contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge, del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo e del piano di gestione.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 20/2006

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 è soppressa.

2. La lettera *c)* del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

«*c)* il limite diverso non deve compromettere il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;».

3. Alla lettera *d)* del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «ad acque lacustri, a basso ricambio» sono sostituite dalle seguenti: «ai corpi idrici tipizzati appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione».

4. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «dalla vigente normativa» sono inserite le seguenti: «l'ente competente».

5. Al comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «il gestore» sono sostituite cori dalle seguenti «i gestori».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 21-bis *nella legge regionale n. 20/2006*

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*.
Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati

1. Secondo quanto previsto all'art. 105 del decreto legislativo, gli scarichi da piccoli agglomerati sono sottoposti ad un trattamento appropriato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13 e delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.

2. I trattamenti appropriati di cui al comma 1, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e in particolare di quelle contenute all'allegato 5 alla parte III del stesso decreto a condizione che:

a) sia garantita la tutela della falda e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;

b) nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali, i trattamenti appropriati siano dimensionati e realizzati a regola d'arte nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13;

c) sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione dei trattamenti appropriati, secondo un programma di manutenzione e gestione definito nel regolamento di cui all'art. 13;

d) non risulti compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;

e) l'impianto di depurazione non sia utilizzato anche per il trattamento di rifiuti.

3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei casi in cui il titolare di tali scarichi dimostri che:

a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;

b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo.

4. La deroga di cui al comma 3, non opera qualora l'applicazione dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo sia necessaria a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

5. Prima del rilascio dell'autorizzazione, la provincia verifica il rispetto dei requisiti e condizioni di cui ai commi 2 e 4.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 21-ter *nella legge regionale n. 20/2006*

1. Dopo l'art. 21-*bis* della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 21-*ter*.
Disposizioni per le aree sensibili e per la programmazione degli interventi

1. Nell'ambito del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 91 del medesimo decreto, la Regione provvede, ove necessario, all'individuazione delle aree sensibili ed alla delimitazione dei relativi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle stesse.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici per la valutazione della percentuale di abbattimento del carico complessivo di azoto e fosforo totale all'interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti, ai fini del raggiungimento, entro sette anni dall'individuazione delle medesime aree, dell'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106, comma 2, nonché per la valutazione da parte delle ARTO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, dell'idoneità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane che scaricano

all'interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti a garantire il raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione.

3. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo, la Giunta regionale, con propria deliberazione e con il supporto dell'ARPAT e dell'AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, provvede, entro novanta giorni dall'individuazione delle singole aree sensibili:

a) ad effettuare la ricognizione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che scaricano all'interno dell'area sensibile e del relativo bacino drenante;

b) ad accertare, sulla base dei criteri tecnici di cui al comma 2, l'effettivo livello di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale, sia a livello di bacino drenante che di singolo impianto;

c) a selezionare tra gli impianti di cui alla lettera *a)*, quelli idonei a contribuire al raggiungimento, entro sette anni dall'individuazione dell'area sensibile, dell'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

d) a stabilire per gli scarichi provenienti dagli impianti di cui alla lettera *c)*, la percentuale di riduzione di azoto e fosforo totale che ciascuno di essi è tenuto a garantire;

e) ad individuare gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati ubicati all'interno della delimitazione territoriale del bacino drenante che, tuttavia, scaricano al di fuori di esso per mezzo di condutture o canali.

4. La selezione di cui al comma 3, lettera *c)*, è effettuata tenendo conto, sulla base di una valutazione costi/ benefici:

a) del contributo di ciascun impianto alla riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale a livello di area sensibile e relativo bacino drenante;

b) della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale garantita da ciascun impianto.

5. Agli impianti di cui al comma 3, lettera *e)*, nonché ai quantitativi di acque reflue urbane depurate destinate all'effettivo riutilizzo, è attribuita una percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale pari al cento per cento.

6. Entro centottanta giorni, dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, l'AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni, verifica, nel rispetto dei criteri tecnici di cui comma 2, che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, siano idonei a consentire il raggiungimento, entro sette anni dall'individuazione dell'area sensibile, dell'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106, comma 2. La verifica è effettuata tenendo conto anche degli impianti ed interventi già programmati nei piani di ambito e nei relativi piani stralcio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 28/2010.

7. Qualora la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, l'AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni, provvede ad adeguare i propri atti di programmazione al fine di prevedere gli interventi necessari a consentire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo.».

Art. 20.

*Inserimento dell'art. 21-*quater *nella legge regionale n. 20/2006*

1. Dopo l'art. 21-*ter* della legge regionale 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 21-*quater.*
Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili

1. Qualora alla scadenza dei sette anni dall'individuazione dell'area sensibile e del relativo bacino drenante, sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo:

a) gli impianti di cui all'art. 21-*ter*, comma 3, lettera *c)*, sono soggetti al rispetto delle percentuali di riduzione di azoto e fosforo totale stabilite dalla Regione ai sensi dell'art. 21-*ter*, comma 3, lettera *d)*, nonché dei valori limite individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei valori limite relativi ai parametri azoto nitroso e azoto nitrico;

b) gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre duemila abitanti equivalenti, diversi da quelli di cui all'art. 21-*ter*, comma 3, lettere *e)* ed *e)*, sono soggetti esclusivamente ai limiti di emissione individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, o ai limiti più restrittivi stabiliti dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 1.

2. Gli scarichi da piccoli agglomerati recapitanti all'interno delle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti sono sottoposti unicamente ai trattamenti appropriati di cui all'art. 21-*bis*.

3. Qualora alla scadenza dei sette anni dall'individuazione dell'area sensibile e del relativo bacino drenante, non sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento più spinto di cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni già rilasciate.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 20/2006

1. L'art. 26 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
Norme transitorie per le acque reflue urbane

1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse e di sostenere le portate dei corpi idrici recettori, con particolare riguardo a quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione.

2. Entro il 31 marzo 2012, gli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, possono essere stipulati tra Regione, province, l'AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni, ed i gestori del servizio idrico integrato, per la definizione degli interventi necessari all'adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 13. A tal fine gli accordi e contratti di programma stabiliscono:

a) sulla base dei cronoprogrammi di cui al comma 4, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché il termine di conclusione degli stessi nel rispetto di quanto previsto al comma 3;

b) le procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;

c) le procedure di revisione degli accordi medesimi in relazione allo stato dei corpi idrici recettori.

3. Gli interventi definiti negli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 sono conclusi entro la data del 31 dicembre 2015, oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

4. Ai fini della stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 ed entro il 30 novembre 2011, i gestori del servizio idrico integrato trasmettono alle province competenti il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AATO o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.».

Art. 23.

Disposizioni per le aree sensibili esistenti

1. Per le aree sensibili ed i rispettivi bacini drenanti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»), nonché le disposizioni di cui all'art. 21-*ter*, commi 2, 3, 4, e 5 e art. 21-*quater* della legge regionale n. 20/2006 introdotti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'art. 21-*ter*, comma 3, della legge regionale n. 20/2006 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2010

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 ''Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento'' e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25. Abrogazione della legge regionale 14 novembre 2008, n. 61 ''Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale'', le AATO, o l'ente che assumerà le relative funzioni, verificano, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale, l'idoneità dei trattamenti in essere nonché di quelli già programmati per la scadenza di cui allo stesso comma 1.».

2. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 28/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Ove l'area sensibile ed il relativo bacino drenante ricomprenda porzioni di territorio appartenenti ad ambiti territoriali ottimali diversi, la Regione provvede alla verifica di cui al comma 2 con il supporto delle AATO interessate o del soggetto che assumerà le relative funzioni. Qualora la verifica dimostri l'inidoneità dei trattamenti in essere o di quelli programmati la Regione definisce, d'intesa con le AATO interessate o con l'ente che assumerà le relative funzioni, gli interventi da inserire nei rispettivi piani stralcio.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2010 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di cui all'art. 13-*bis* della legge regionale n. 20/2006, alla verifica di cui al comma 2 provvede la Regione, con il supporto dei soggetti gestori di tali impianti. Gli eventuali interventi, necessari ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, sono definiti dalla Regione d'intesa con i medesimi soggetti gestori.».

4. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2010 è inserito il seguente:

«5-*ter*. Nei casi di cui al comma 5, ove siano presenti all'interno dell'area sensibile e del relativo bacino drenante anche gli impianti di cui al comma 5-*bis*, la verifica di cui al comma 2 è effettuata dalla Regione con il supporto oltre che delle AATO interessate, o dell'ente che assumerà le relative funzioni, anche dei soggetti gestori di detti impianti. Gli eventuali interventi, necessari ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, sono definiti dalla Regione d'intesa con le AATO interessate, o con l'ente che assumerà le relative funzioni, e con i soggetti gestori degli impianti di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale.».

Art. 25.

Abrogazioni

1. La legge regionale 14 novembre 2008, n. 61 (Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale), è abrogata.

Art. 26.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 21-*ter*, comma 2, della legge regionale n. 20/2006 introdotto dalla presente legge, le direttive emanate ai sensi all'art. 4, comma 7, della 1egge regionale n. 28/2010 tengono conto dei criteri tecnici di cui al medesimo art. 21-*ter*, comma 2, della legge regionale n. 20/2006.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 ottobre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2011.

(Omissis).

11R0594

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2011, n. **52.**

Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 50 del 26 ottobre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2007, N. 14
(ISTITUZIONE DEL PIANO REGIONALE DI AZIONE AMBIENTALE)

Art. 1.

Modifiche al titolo della legge regionale n. 14/2007

1. Il titolo della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), è sostituito dal seguente: «Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2007 le parole: «piano regionale di azione ambientale (Praa)» sono sostituite dalle seguenti: «piano ambientale ed energetico regionale, di seguito denominato PAER».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/2007

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente: «Piano ambientale ed energetico regionale».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 la parola «PRAA» è sostituita dalla seguente: «PAER».

3. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 la parola «PRAA» è sostituita dalla seguente: «PAER».

4. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 è abrogato.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007

1. L'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Contenuti del PAER)*. — 1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:

a) inquinamento atmosferico;

b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;

c) difesa del suolo e risorse idriche;

d) rischio sismico;

e) aziende a rischio di incidente rilevante;

f) aree protette e biodiversità;

g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;

h) energia e miniere;

i) cambiamenti climatici.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:

a) all'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

b) all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

c) all'art. 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

d) all'art. 3-*bis* della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell'ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'art. 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 3-*bis *nella legge regionale n. 14/2007*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER)*. — 1. I contenuti del PAER, di cui all'art. 3, comma 2, vengono attuati tramite le procedure di cui all'art. 10-*bis*, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione del piano.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

Art. 6.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 39/2005

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

«*c)* detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».

Art. 7.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all'art. 6 e dei relativi provvedimenti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «gli indirizzi e gli obiettivi in materia di energia definiti dal PAER e dai relativi provvedimenti attuativi».

Art. 8.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2005

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «piano di indirizzo energetico regionale (PIER) sono sostituite dalle seguenti: «piano ambientale ed energetico regionale (PAER)».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 9.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 39/2005

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 è sostituita dalla seguente: «Programmazione regionale in materia di energia».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 la parola «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

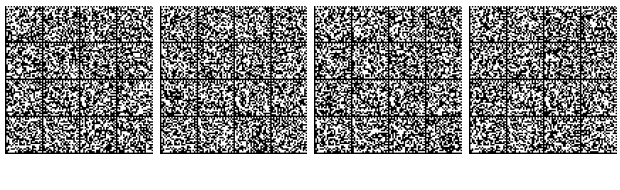

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 le parole «PIER, elaborato nel rispetto dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalla seguente: «PAER».

4. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 è abrogato.

5. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 è abrogato.

6. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 è abrogato.

7. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.».

8. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005 è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 39/2005

1. Alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005 la parola «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005 la parola «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2005 la parola «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 11.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 39/2005

1. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «Pier» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 12.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 13.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 14.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «indirizzi del PIER» sono sostituite dalla seguenti: «indirizzi in materia di energia del PAER».

2. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 15.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 16.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 17.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

2. Al comma 7 dell'art. 35 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

3. Al comma 9 dell'art. 35 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 18.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 39/2005 la parola: «PIER» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 19.

Abrogazioni

1. Gli articoli 7 e 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995 N. 49 (NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI E LE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE)

Art. 20.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/1995

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:

«2. I parchi si distinguono in regionali e provinciali in base alla rilevanza delle emergenze naturalistiche ed ambientali, alla loro estensione e continuità territoriale, al grado di complessità delle azioni di tutela da realizzare e all'entità delle risorse necessarie.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/1995

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/1995 è sostituita dalla seguente:

«*c)* elaborazione ed attuazione dei contenuti del PAER di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), in materia di aree protette e di tutela della biodiversità;».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1995

1. L'art. 4 della legge regionale n. 49/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Programmazione in materia di aree protette)*. — 1. Il PAER, di cui alla legge regionale n. 14/2007, determina obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definisce il quadro delle risorse attivabili in materia di aree protette, garantendo il coordinamento con le poli-

tiche regionali in materia di tutela della biodiversità di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

2. Ai fini di cui al comma 1, il PAER in particolare contiene:

a) l'individuazione, in coerenza con gli atti di pianificazione regionali, delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per l'istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale, nonché la valutazione di compatibilità ambientale delle proposte delle province di cui all'art. 5;

b) l'individuazione delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per la gestione delle aree protette già istituite;

c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi, delle riserve e delle aree naturali protette di interesse locale, nell'attuazione dello stesso PAER, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei piani, dei piani pluriennali economici e sociali e dei regolamenti nonché alla informazione ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;

d) i criteri per l'attribuzione ed erogazione dei contributi o dei finanziamenti comunitari, statali e regionali;

e) i criteri per l'attribuzione ai parchi regionali dei contributi ordinari di cui all'art. 25, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) e di cui all'art. 27, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

f) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali e le modalità del riparto delle risorse tra gli enti gestori delle aree protette.

3. Al PAER è allegato, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'elenco delle aree protette regionali facenti parte del sistema di cui all'art. 1, comma 2, suddivise per tipologia.

4. L'allegato di cui al comma 3, è aggiornato annualmente, ove necessario, con le deliberazioni di attuazione della giunta regionale di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale n. 14/2007, dandone comunicazione al consiglio regionale.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 49/1995

1. L'art. 5 della legge regionale n. 49/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Proposte provinciali per l'istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistenti)*. — 1. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, le province, sentiti i comuni e le comunità montane ed in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, trasmettono alla Giunta regionale le proposte per l'istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale.

2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate almeno dodici mesi prima della scadenza del PAER.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «previsti dal programma e» sono soppresse.

Art. 25.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «Entro i termini stabiliti dal programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con i contenuti del PAER di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*».

Art. 26.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «dal Programma di cui all'art. 4 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: dal «PAER».

Art. 27.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/1995 la parola: «Programma» è sostituita dalla seguente: «Paer».

Art. 28.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «Entro i termini previsti dal programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi contenuta» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con i contenuti del PAER di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*».

Art. 29.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/1995 la parola: «Programma» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 30.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi contenuta» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con i contenuti del PAER di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*».

2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 49/1995 la parola: «Programma» è sostituita dalla seguente: «PAER».

Art. 31.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 49/1995 la parola: «Programma» è sostituita dalla seguente: «PAER».

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 49/1995 è sostituito dal seguente:

«2. La provincia, le comunità montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in attuazione della presente legge e degli indirizzi, obiettivi e finalità in materia di aree protette contenuti nel PAER.».

3. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 49/1995 è abrogato.

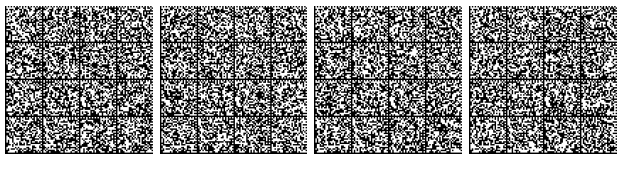

Art. 32.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 49/1995

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 49/1995 le parole: «o in deroga alle eventuali salvaguardie di cui all'art. 4, comma 2, lettera *e)*», sono soppresse

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2000, N. 56 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1998, N. 7 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, N. 49).

Art. 33.

*Inserimento dell'art. 3-*bis *nella legge regionale n. 56/2000*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Programmazione in materia di tutela della biodiversità).* — 1. La Regione detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1997, N. 65 (ISTITUZIONE DELL□NTE PER LA GESTIONE DEL «PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE». SOPPRESSIONE DEL RELATIVO CONSORZIO).

Art. 34.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 65/1997

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del «Parco Regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo consorzio), le parole: «sulla base di eventuali criteri ed indirizzi posti dal programma regionale delle aree protette di cui all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base degli eventuali criteri ed indirizzi in materia di aree protette stabiliti nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del PAER, conservano validità i seguenti atti di programmazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

a) il piano regionale di azione ambientale approvato ai sensi della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);

b) il piano di indirizzo energetico regionale approvato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

c) il programma delle aree protette approvato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).

Art. 36.

Disposizioni finali

1. Ovunque ricorrano le parole «piano regionale di azione ambientale» e «PRAA», queste sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «piano ambientale ed energetico regionale» e «PAER».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 ottobre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 ottobre 2011.

(Omissis).

11R0595

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 ottobre 2011, n. **1/Reg.**

Regolamento in materia di aviosuperfici occasionali e campi di volo in attuazione della L.R. 10 dicembre 2010, n. 52 (Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 66 del 2 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Visto l'art. 39 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 1 del 13 settembre 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dà attuazione all'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 52 (Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale) in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo).

Art. 2.

Regole per l'accesso in aviosuperfici e campi di volo

1. Per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo non è obbligatoria la recinzione del sedime.

2. L'accesso al sedime dei campi di volo o aviosuperfici è consentito ai soci o persone da loro accompagnate, delle quali sono direttamente responsabili, nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza indicate su apposita tabella posta all'ingresso dell'area, cui i visitatori dovranno attenersi.

3. In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2, il titolare della struttura, o il responsabile all'uopo nominato, può allontanare e successivamente vietare l'ingresso ai trasgressori.

Art. 3.

Uso delle aviosuperfici in caso di calamità naturali e per esercitazioni di protezione civile

1. I campi di volo e le aviosuperfici realizzati con le deroghe previste dalla legge regionale n. 52/2010, sono sempre a disposizione della Protezione Civile regionale in caso di calamità naturali. Possono, inoltre, essere impiegati per esercitazioni di Protezione Civile, previo accordo tecnico con l'utilizzatore, per non più di cinque giorni consecutivi, per un massimo di tre volte l'anno.

Art. 4.

Norme per la conservazione del carburante e per la realizzazione di strutture all'interno delle aviosuperfici

1. È consentito tenere, in contenitori a norma di legge, una modica quantità di carburante, che non può eccedere il massimo di litri 1.500 e che è conservata in luogo inaccessibile ai non addetti alle operazioni di volo.

2. È inoltre consentita, nel rispetto dell'art. 3 della legge regionale n. 52/2010, la realizzazione di strutture per le ispezioni, manutenzioni, riparazioni e costruzioni di velivoli eseguite da personale o ditta qualificata, ai fini, ai mezzi e alle attività del volo.

Art. 5.

Norme di sicurezza per il posizionamento di linee e cavi aerei

1. È diritto dell'utilizzatore dell'aviosuperficie o campo di volo chiedere alle aziende interessate lo spostamento o l'interramento di linee o cavi aerei che possono ostacolare o rendere pericolosa l'operatività. È obbligatorio per le aziende che si occupano dell'installazione di linee o cavi aerei su pali o tralicci, concordare, in fase progettuale, la collocazione delle stesse con l'utilizzatore del campo di volo, o aviosuperficie,m interessato. Per le stesse aziende è obbligatorio segnalare adeguatamente le linee nel raggio di 2 chilometri dall'aviosuperficie o campo di volo.

Art. 6.

Interdizione dell'attività di volo

1. L'attività di volo su una o più aviosuperfici può essere interdetta dalle attività civili o militari per un limitato e con motivazione. L'attività è ripristinata immediatamente dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'interruzione.

Art. 7.

Attività degli Enti locali

1. gli enti locali hanno facoltà di promuovere, in tutte le forme consentite dalla legge ed anche contribuendo direttamente, la realizzazione di aviosuperficie o campi volo sul loro territorio, nonché di usufruire per scopi didattici.

L'Aquila, 21 ottobre 2011

CHIODI

11R0620

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2011, n. **21.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna - Parte I e II n. 35 del 29 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Modifiche agli interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. All'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 2, dopo le parole: «tipologia edilizia interessata», sono aggiunte le seguenti: «senza la necessità, salvo i casi di vincoli paesaggistici, della redazione di ulteriori elaborazioni fotografiche di simulazione».

3. Nell'alinea della lettera *b)* del comma 2, la parola: «pluriplano» è sostituita dalle seguenti «composte da più unità immobiliari».

4. Nel punto 1) della lettera *b)* del comma 2, le parole «nel caso di copertura prevalentemente piana dell'edificio» sono soppresse.

5. Al comma 4 dopo le parole «e i 2.000 metri dalla linea di battigia,» sono aggiunte le seguenti: «ridotti a 1.000 metri nelle isole minori,».

6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. gli ampliamenti realizzati ai sensi del comma 2, lettera *c)* non possono essere alienati separatamente dall'unità immobiliare principale prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Tale previsione opera attraverso l'obbligo di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.».

7. Al comma 7 le parole: «Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione, l'art. 2 non si applica nelle zone urbanistiche omogenee A.».

8. Alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Tale condizione è riferita alla superficie dell'immobile prima della realizzazione dell'ampliamento.».

Art. 3.

Modifiche agli interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. All'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l'adeguamento e l'incremento volumetrico degli immobili destinati ad uso residenziale fino al 20 per cento della volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l'adeguamento e l'incremento volumetrico fino al 30 per cento.»;

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 5 è soppresso.

Art. 4.

Modifiche agli interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico - ricettiva

1. All'art. 4 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «primaria» è soppressa;

b) al comma 3 la parola «prioritariamente» e la frase da «Negli immobili» sino a «30 per cento» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche agli interventi di demolizione e ricostruzione

1. All'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «sostituzione edilizia», sono sostituite dalle seguenti: «demolizione e ricostruzione, senza l'obbligo del rispetto dell'aspetto, della forma e dell'orientamento dell'edificio originario all'interno del lotto»;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. interventi di ricostruzione non possono iniziare prima che sia completata la demolizione dell'edificio preesistente.»;

c) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone urbanistiche omogenee A.».

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine perentorio di novanta giorni, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nel corso di tale termine le istanze di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B non sono ricevibili. Trascorso il termine di novanta giorni senza che il comune abbia adottato la deliberazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8.».

2. Il termine di novanta giorni per l'adozione della deliberazione di cui al comma 6-*bis* della legge regionale n. 4 del 2009, introdotto dal comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Modifiche al funzionamento e composizione della commissione per il paesaggio e la qualità architettonica

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono così sostituiti:

«2. La commissione è costituita ai sensi e per le finalità dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1.

3. La giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla nomina e all'insediamento della commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica. La commissione opera come collegio imperfetto.».

Art. 7.

Modifiche alle condizioni di ammissibilità degli interventi

1. All'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono altresì ammesse anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità dell'unità immobiliare preesistente, oggetto dell'intervento.»;

b) al comma 2 le parole: «di cui agli articoli 2, 3 e 4», sono così sostituite: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6»;

c) al termine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: «fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono risultare completate nell'ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall'art. 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, per volumetria esistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il mutamento della destinazione d'uso degli immobili interessati dagli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.»;

f) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice civile e i diritti dei terzi.».

Art. 8.

Modifiche alle norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. All'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, non è richiesta alcuna comunicazione all'amministrazione comunale.»;

b) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.»;

c) il comma 4 è soppresso.

Art. 9.

Decorrenza termini e normativa transitoria

1. La denuncia di inizio attività o l'istanza volta all'ottenimento della concessione edilizia per gli in-terventi di adeguamento e ampliamento di cui al capo 1 della legge regionale n. 4 del 2009 sono presentate improrogabilmente entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo.

2. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, prorogata dalla legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)), già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclu-sivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata.

3. Sono fatte salve le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2009, come prorogati dall'art. 1 della legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4). In ordine a tali domande resta validamente compiuta anche l'attività eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali.

Capo II

MODIFICHE ALLE NORME SULLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2004

1. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e comunque preliminarmente a qualunque atto di aggiornamento e revisione del piano paesaggistico ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 11.

Modifiche alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale

1. All'art. 13 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2) della lettera *b)* del comma 1 le parole «limitatamente alla funzione commerciale» sono soppresse;

b) alla lettera *d)* del comma 1, dopo le parole: «all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia,» sono aggiunte le seguenti: «e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia,»;

c) la lettera *f)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*f)* nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino beni paesaggistici o ricadano all'interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;»;

d) dopo la lettera *f)* è introdotta la seguente:

«f-bis) i piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all'art. 11 possono individuare eventuali contesti o sistemi caratterizzati da particolari valenze paesaggistiche, edifici o manufatti di particolare pregio storico identitario o singolarità naturali, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, eventualmente prevedendo idonee fasce di rispetto;».

Art. 12.

Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 4 del 2009, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura).* — 1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all'edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane.

2. Al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l'esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l'esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l'esercizio dell'attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

3. Negli ambiti costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi.

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), si applicano anche alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.».

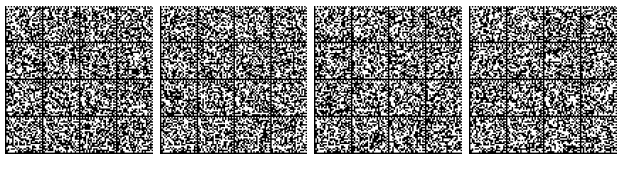

Capo III

MODIFICHE AL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009

Art. 13.

Modifiche alla rubrica del capo III

1. La rubrica del capo III della legge regionale n. 4 del 2009 è così sostituita: «Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente».

Art. 14.

Modifiche alle disposizioni in materia di recupero dei sottotetti

1. All'art. 15 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5:

1) dopo le parole «dei sottotetti» sono aggiunte le parole: «anche ottenuti mediante la realizzazione di un solaio intermedio»;

2) dopo le parole: «per accessori e servizi», sono aggiunte le seguenti: «nel caso specifico di sottotetto ottenuto con solaio intermedio sono rispettate tali altezze.»;

b) alla fine del comma 6, è inserito il seguente periodo: «Il recupero abitativo dei sottotetti nelle sole zone territoriali omogenee B è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; in ogni caso l'altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 2,20 metri.».

Art. 15.

Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-*bis (Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra)*. — 1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è comunque vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente piano stralcio per l'assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata.

3. Il recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l'agibilità previste dai vigenti regolamenti.

5. Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all'art. 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'art. 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.».

Capo IV

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA E PAESAGGISTICA

Art. 16.

Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348), sono apportate le modifiche di cui agli articoli 17, 18 e 19.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998

1. All'art. 3 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il periodo «Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, relative a: «è sostituito dal seguente: «Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a:»;

b) la lettera *c)* del comma 1 è così sostituita:

«*c)* gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell'art. 9, comma 5;».

c) dopo la lettera *h)* del comma 1 è aggiunta la seguente:

«h-bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 139 del 2010;»;

d) al comma 2 le parole «con la stessa procedura» sono soppresse;

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall'organo comunale.».

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 e l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 1998, sono soppressi.

Art. 18.

Semplificazione delle procedure

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 1998, è inserito il seguente:

«5-*bis (Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità)*. — 1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, ed indicati nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sempre che comportino un'alterazione dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale.

2. La giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.».

Art. 19.

Modifiche alla competenza dell'assessore

1. All'art. 9 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «dal loro deposito» sono aggiunte le seguenti: «, corredate dalla attestazione dell'amministrazione comunale sulla conformità dell'intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali.»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1984, ALLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 2008, ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2011 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 2011

Art. 20.

Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive

1. Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), il comma 4-*bis* dell'art. 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all'area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere tu-ristico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011

1. Al comma 32 dell'art. 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è aggiunto il seguente periodo: «Lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all'atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto.».

Art. 22.

Interpretazione autentica

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da intendersi nel senso che per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione che non comportino modifiche territoriali si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2008 sino all'approvazione di una organica regolamentazione legislativa regionale che disciplini tutti gli aspetti della pianificazione urbanistica industriale.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2011

1. Alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 le parole «con sede legale in Sardegna» sono soppresse.

3. Al punto 5) della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4, la parola: «40» è sostituita dalla parola: «100».

4. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4, le parole: «in data 21 luglio 2009» sono soppresse.

5. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 5, le parole: «accesso diretto» sono sostituite dalle parole: «un collegamento agevole».6. Il comma 4 dell'art. 5, è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva la procedura di cui all'art. 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al piano paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori.».

7. Il comma 5 dell'art. 5, è sostituito dal seguente:

«5. In considerazione della valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsto della presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezionalmente ridotti alla metà.».

8. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 6, ove ricorrono le parole: «nel raggio di 10 km» sono sostituite dalle parole: «nel raggio di 1 km».

9. Al comma 1 dell'art. 8, le parole: «dalla sua entrata in vigore» sono sostituite dalle parole: «dalla data di definitiva adozione degli adeguamenti al piano paesaggistico regionale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.».

10. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 8, è sostituita dalla seguente:

«*a)* il progetto dell'impianto sportivo su supporto cartaceo e digitale, contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione preliminare sull'impatto paesaggistico ed ambientale, predisposta anche ai fini della procedura di verifica/screening di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 24/23, allegato B, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inse-riscono, unitamente ad una simulazione grafica e fotografica dell'inserimento visivo, nel contesto territoriale, dell'intervento;».

11. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Adempimenti regionali)*. — 1. L'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ricevute le istanze e gli allegati di cui all'art. 8, ne verifica la regolarità e completezza, dandone comunicazione entro quindici giorni ai soggetti interessati, ovvero segnalando eventuali irregolarità o documenti mancanti. gli interessati, entro la scadenza del termine ultimo di cui all'art. 8, comma 1, integrano a pena di inammissibilità della domanda, l'istanza o la documentazione come richiesto.

2. L'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio convoca, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, le conferenze dei servizi di cui all'art. 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, accorpando, ove possibile, più proposte di progetto. I progetti, in quanto d'interesse strategico della Regione, accedono alle procedure di cui al comma 2 dell'art. 14-*bis* della legge n. 241 del 1990.

3. Alle conferenze di servizi partecipano il proponente il progetto, il direttore generale dell'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in qualità di responsabile unico, il comune interessato, e tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale, del patrimonio storico artistico ed alla tutela della salute e pubblica incolumità, le quali si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, secondo le modalità di cui agli articoli 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

4. Le iniziative proposte, ricadendo nelle previsioni di cui all'allegato B1, art. 8, lettere *a)* e *q)* della deliberazione della giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening). Tale verifica è compiuta nell'ambito della conferenza dei servizi, i tempi della procedura di cui all'allegato B della deliberazione della giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono ridotti alla metà, ad esclusione di quelli di cui all'art. 7 del medesimo allegato.

5. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 14-*bis* della legge n. 241 del 1990.

6. All'esito dei lavori della conferenza dei servizi, il responsabile unico adotta la determinazione di conclusione del procedimento che è trasmessa, entro sette giorni, unitamente ai progetti eventualmente adeguati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in sede di conferenza dei servizi, alla commissione regionale di valutazione di cui all'art. 11. Non sono trasmessi i progetti rispetto ai quali uno o più rappresentanti delle amministrazioni partecipanti abbiano espresso il proprio dissenso e per i quali, a giudizio delle medesime amministrazioni, non sia possibile alcuna modifica progettuale ai sensi dell'articolo14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

7. La commissione regionale di valutazione, ricevuto il provvedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:

a) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti sportivi di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a carattere internazionale;

b) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto economico-finanziario;

c) miglior studio preliminare ambientale con simulazione grafica e fotografica d'inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento;

d) minore distanza dalle grandi vie di comunicazione stradale e dai porti ed aeroporti;

e) minor consumo delle risorse idriche e/o capacità di riutilizzo dei reflui urbani o di altre risorse autonome atte a garantire una totale autosufficienza, mediante impianti di irrigazione totalmente informatizzati;

f) migliore qualità dell'utilizzo della cubatura, privilegiando le proposte con volumetrie più contenute;

g) migliore localizzazione della proposta valutata nell'ottica di conseguire l'obiettivo della distribuzione diffusa delle strutture negli ambiti di cui all'art. 5, comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate;

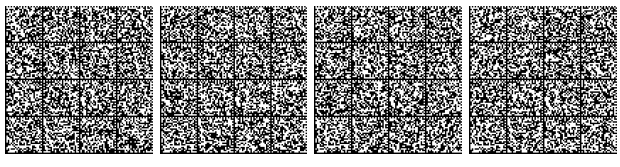

h) maggiore varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico;

i) migliore riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agro-pastorali;

j) migliore qualità architettonica dei singoli manufatti e possesso dei requisiti per l'ottenimento di certificazione di risparmio energetico nazionali ed internazionali.

8. L'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio determina i parametri di valutazione per tutti i requisiti previsti dal comma 7; a quello previsto alla lettera *g)* è attribuito un punteggio doppio rispetto a ciascuno degli altri. La commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di un chilometro di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e)*.

9. La commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 8, ovvero dal termine dell'ultima conferenza di servizi, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati, e trasmettendo quindi gli atti all'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

10. L'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro sette giorni dalla ricezione delle graduatorie, ammette alle agevolazioni previste dalla presente legge i primi cinque progetti per ciascuno degli ambiti individuati dall'art. 5, comma 6.».

12. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 11 è soppressa.

13. Al comma 2 dell'art. 11 le parole: «almeno sei componenti» sono sostituite dalle parole: «almeno cinque componenti».

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 novembre 2011

CAPPELLACCI

11R0621

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2011, n. **22.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna - parte I e II n. 35 del 29 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007 é approvato nelle risultanze di cui ai successivi articoli.

Gestione del bilancio

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione di beni patrimoniali, per riscossione di crediti e per accensione di prestiti accertate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 6.394.730.310,40.

2. I residui attivi della gestione di competenza, relativi alle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2007, sono stabiliti in euro 1.333.568.594,61.

3. 1 residui attivi rimasti da riscuotere alla chiusura del l'esercizio 2006, ammontanti a euro 4.757.246.163,25, per effetto della gestione risultano rideterminati, alla fine dell'esercizio 2007, in euro 3.490.456.701,32.

Art. 3.

S p e s e

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 7.009.498.047,95.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2006 in euro 7.499.879.214,64 sono stati riaccertati al 31 dicembre 2007 in euro 6.710.557.271,88.

3. I residui passivi scaturiti dalla gestione di competenza, al 31 dicembre 2007, ammontano complessivamente a euro 2.260.774.306,22, di cui euro 1.513.010.783,93 relativi a obbligazioni giuridicamente perfezionate rimaste da pagare.

Art. 4.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'esercizio 2007 presenta un avanzo di euro 135.339.725,62 che, sommato al disavanzo finanziario dell'esercizio 2006, pari a euro -2.494.994.126,49, determina un disavanzo finanziario alla fine dell'esercizio 2007 di euro -2.359.654.400,87.

2. A tale risultato, evidenziando singolarmente la gestione di competenza e quella dei residui, si perviene nel seguente modo:

Gestione della competenza		
Totale entrate accertate		6.394.730.310,40
Totale spese impegnate		7.009.498.047,95
Risultato gestione di competenza		-614.767.737,55
Gestione dei residui		
Residui attivi		
Residui al 1° gennaio 2007		4.757.246.163,25
Riaccertati al 31 dicembre 2007		4.718.031.683,66
Minori accertamenti		-39.214.479,59
Residui passivi		
Residui al 1° gennaio 2007		7.499.879.214,64
Riaccertati al 31 dicembre 2007		6.710.557.271,88
Maggiori/minori accertamenti		789.321.942,76
Risultato differenziale della gestione dei residui		750.107.463,17
Risultanze dell'esercizio 2007		
Differenza + - Gestione di competenza		-614.767.737,55
Differenza + - Gestione dei residui		+750.107.463,17
Avanzo della gestione dell'esercizio 2007		+135.339.725,62
Disavanzo al 31 dicembre 2006		-2.494.994.126,49
Disavanzo complessivo 2007		-2.359.654.400,87
Situazione di cassa:		
Fondo cassa al 31 dicembre 2006		247.638.924,90
Versamenti	6.288.736.698,13	
Pagamenti	6.492.346.689,30	
Differenza riscossioni/pagamenti		-203.609.991,17
Fondo cassa al 31 dicembre 2007		44.028.933,73
Residui attivi al 31 dicembre 2007	4.824.025.295,93	
Residui passivi al 31 dicembre 2007	7.227.708.630,53	
Differenza tra riscossioni e pagamenti		-2.403.683.334,60
Disavanzo complessivo		-2.359.654.400,87

Art. 5.

Spese impreviste

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è approvato l'allegato elenco n. 1 relativo ai decreti emessi dall'Assessore competente in materia di bilancio per i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Gestione del patrimonio

Art. 6.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Regione, al 31 dicembre 2007 resta stabilita come segue:

ATTIVITÀ	
Attività finanziarie	4.868.054.229,66
Crediti e partecipazioni	470.295.336,92
Beni patrimoniali	942.689.992,64
Consistenza al 31.12.2007	6.281.039.559,22
PASSIVITÀ	
Passività finanziarie	7.227.708.630,53
Passività patrimoniali	4.476.030.968,88
Consistenza al 31.12.2007	11.703.739.599,41
Consistenza patrimoniale globale:	
Al 1° gennaio 2007	-5.371.220.405,84
Al 31 dicembre 2007	-5.422.700.040,19
Peggioramento situazione patrimoniale	-51.479.634,35

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 novembre 2011

CAPPELLACCI

(Omissis).

11R0622

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2011, n. **23.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Sardegna - Parte I e II n. 35 del 20 novembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008 é approvato nelle risultanze di cui ai successivi articoli.

Gestione del bilancio

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione di beni patrimoniali, per riscossione di crediti e per accensione di prestiti accertate nell'esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 8.142.536.208,99.

2. I residui attivi della gestione di competenza, relativi alle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008, sono stabiliti in euro 2.183.861.893,40.

3. I residui attivi rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2007, ammontanti a euro 4.824.025 .295,93, per effetto della gestione risultano rideterminati, alla fine dell'esercizio 2008, in euro 3.178.907.883,16.

Art. 3.

Spese

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 8.891.485.577,88.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2007 in euro 7.227.708.630,53 sono stati riaccertati al 31 dicembre 2008 in euro 4.089.192.414,21.

3. I residui passivi scaturiti dalla gestione di competenza, al 31 dicembre 2008 ammontano complessivamente a euro 3.294.083.350,36 di cui euro 1.906.085.094,82 relativi a obbligazioni giuridicamente perfezionate rimaste da pagare.

Art. 4.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'esercizio 2008 presenta un avanzo di euro 340.738.614,55 che sommato al disavanzo finanziario dell'esercizio 2007, pari a euro -2.359.654.400,87, determina un disavanzo finanziario alla fine dell'esercizio 2008 di euro -2.018.915.786,32.

2. A tale risultato, evidenziando singolarmente la gestione di competenza e quella dei residui, si perviene nel seguente modo:

Gestione della competenza

Totale entrate accertate		8.142.536.208,99
Totale spese impegnate		8.891.485.577,88
Risultato della gestione di competenza		-748.949.368,89
GESTIONE DEI RESIDUI		
Residui attivi		
Residui al 1° gennaio 2008		4.824.025.295,93
Riaccertati al 31 dicembre 2008		4.778.314.359,42
Minori accertamenti		-45.710.936,51
Residui passivi		
Residui al 1° gennaio 2008		7.227.708.630,53
Riaccertati al 31 dicembre 2008		6.092.309.710,58
Maggiori/minori accertamenti		1.135.398.919,95
Risultato differenziale gestione dei residui		1.089.687.983,44
Risultanze dell'esercizio 2008		
Differenza + - Gestione di competenza		-748.949.368,89
Differenza + - Gestione dei residui		+1.089.687.983,44
Avanzo della gestione dell'esercizio 2008		+340.738.614,55
Disavanzo al 31 dicembre 2007		-2.359.654.400,87
Disavanzo complessivo 2008		-2.018.915.786,32
Situazione di cassa:		
Fondo cassa al 31 dicembre 2007		44.028.933,73
Versamenti	7.558.080.791,85	
Pagamenti	7.600.519.523,89	
Differenza riscossioni/pagamenti		-42.438.732,04
Fondo cassa al 31 dicembre 2008		1.590.201,69
Residui attivi al 31 dicembre 2008	5.362.769.776,56	
Residui passivi al 31 dicembre 2008	7.383.275.764,57	
Differenza tra riscossioni e pagamenti		-2.020.505.988,01
Disavanzo complessivo		-2.018.915.786,32

Art. 5

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Regione, al 31 dicembre 2008 resta stabilita nelle seguenti risultanze finali:

ATTIVITÀ	
Attività finanziarie	5.364.359.978,25
Crediti e partecipazioni	426.759.880,27
Beni patrimoniali	998.540.240,06
Consistenza al 31.12.2008	6.789.660.098,58
PASSIVITÀ	
Passività finanziarie	7.383.275.764,57
Passività patrimoniali	4.607.253.553,84
Consistenza al 31.12.2008	11.990.529.318,41
Consistenza patrimoniale globale:	
Al 1° gennaio 2008	-5.422.700.040,19
Al 31 dicembre 2008	-5.200.869.219,83
Miglioramento situazione patrimoniale	221.830.820,36

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 novembre 2011

CAPPELLACCI

11R0623

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2011, n. **24.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna - Parte I e II n. 35 del 29 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009 é approvato nelle risultanze di cui ai successivi articoli.

Gestione del bilancio

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione di beni patrimoniali, per riscossione di crediti e per accensione di prestiti accertate nell'esercizio finanziario 2009, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 8.173.970.522,72.

2. I residui attivi della gestione di competenza, relativi alle somme rimaste da versare e rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2009, sono stabiliti in euro 1.001.254.627,30.

3. I residui attivi rimasti da versare e rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2008, ammontanti a euro 5.362.769.776,56, per effetto della gestione risultano rideterminati, alla fine dell'esercizio 2009, in euro 5.329.986.371,61.

Art. 3.

S p e s e

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 2009 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 8.951.449.195,06.

2.1 residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2008 in euro 7.383.275.764,57 sono stati riaccertati al 31 dicembre 2009 in euro 6.739.196.194,23.

3. I residui passivi scaturiti dalla gestione di competenza, al 31 dicembre 2009, ammontano complessivamente a euro 7.830.973.685,05.

Art. 4.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'esercizio 2009 presenta un disavanzo pari a euro -166.182.506,95 che sommato al disavanzo finanziario al 31 dicembre 2008, ammontante a euro -2.018.915.786,32, determina un disavanzo finanziario complessivo alla fine dell'esercizio 2009 di euro -2.185.098.293,27.2. A tale risultato, evidenziando singolarmente la gestione di competenza e quella dei residui, si perviene nel seguente modo:

Gestione della competenza		
Totale entrate accertate		8.173.970.522,72
Totale spese impegnate		8.951.449.195,06
Risultato gestione di competenza		-777.478.672,34
Gestione dei residui		
Residui attivi		
Residui al 1° gennaio 2009		5.362.769.776,56
Riaccertati al 31 dicembre 2009		5.329.986.371,61
Minori accertamenti		-32.783.404,95
Residui passivi		
Residui al 1° gennaio 2009		7.383.275.764,57
Riaccertati al 31 dicembre 2009		6.739.196.194,23
Maggiori/minori accertamenti		-644.079.570,34
Risultato differenziale della gestione dei residui		611.296.165,39
Risultanze dell'esercizio 2009		
Differenza + - Gestione di competenza		-777.478.672,34
Differenza + - Gestione dei residui		+611.296.165,39
Avanzo della gestione dell'esercizio 2009		-166.182.506,95
Disavanzo al 31 dicembre 2008		-2.018.915.786,32
Disavanzo complessivo 2009		-2.185.098.293,27
Situazione di cassa:		
Fondo cassa al 31 dicembre 2008		1.590.201,69
Versamenti	8.866.752.399,38	
Pagamenti	7.859.671.704,24	
Differenza riscossioni/pagamenti		1.007.080.695,14
Fondo cassa al 31 dicembre 2009		1.008.670.896,83
Residui attivi al 31 dicembre 2009	4.637.204.494,95	
Residui passivi al 31 dicembre 2009	7.830.973.685,05	
Differenza tra residui attivi e passivi		-3.193.769.190,10
Disavanzo complessivo		-2.185.098.293,27

Art. 5.

Spese impreviste

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è approvato l'allegato elenco n. I relativo ai decreti emessi dall'Assessore competente in materia di bilancio per i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Gestione del patrimonio

Art. 6.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Regione, al 31 dicembre 2009 resta stabilita come segue:

ATTIVITÀ	
Attività finanziarie	5.645.875.391,78
Crediti e partecipazioni	378.904.799,80
Beni patrimoniali	1.025.183.271,18
Consistenza al 31.12.2009	7.049.963.462,76
PASSIVITÀ	
Passività finanziarie	7.830.973.685,05
Passività patrimoniali	4.616.527.937,95
Consistenza al 31.12.2009	12.447.501.623,00
Consistenza patrimoniale globale:	
Al 1° gennaio 2009	-5.200.869.219,83
Al 31 dicembre 2009	-5.397.538.160,24
Peggioramento situazione patrimoniale	-196.668.940,41

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 novembre 2011

CAPPELLACCI

11R0624

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-051) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**		
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- annuale	€ **297,46**
	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**		
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- annuale	€ **85,71**
	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)		€ **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	€ 18,00	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

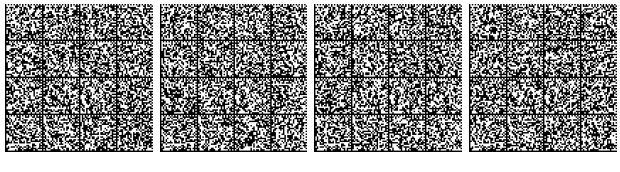
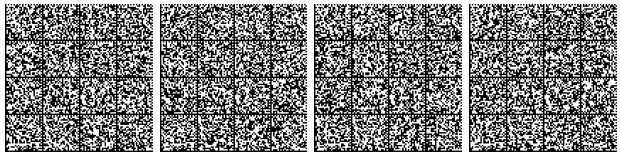
€ 3,00